Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1914 — **Roma — Sabato, 16 maggio** — **Numero 116**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** — *nel Regno cent.* **15** — *arretrato in Roma cent.* **20** — *nel Regno cent.* **30** — *all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

ERRATA-CORRIGE

Nell'articolo primo del R. decreto n. 356 del 16 aprile p. p., pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 112 del 12 corrente mese, relativo all'autorizzazione data alla Camera di commercio di Bergamo di imporre una tassa sui commercianti ed industriali del proprio distretto camerale, per errore della copia trasmessaci, alla terza riga, venne stampato: sui redditi di natura commerciale ecc., mentre deve leggersi: sui redditi **netti** ecc., come qui si rettifica.

LEGGI E DECRETI

Il numero 378 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 65 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016 sull'Amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato;

Veduti gli articoli 229 e 231 del relativo regolamento approvato con R. decreto 4 maggio 1885, numero 3074;

Veduto l'art. 64 del regolamento per il funzionamento amministrativo e contabile dell'Amministrazione provinciale scolastica, approvato con R. decreto 1° agosto 1913, n. 930;

Riconosciuto che gli impiegati d'ordine dell'Amministrazione provinciale scolastica, i quali esercitano le

funzioni di economi, debbono prestar cauzione a garanzia della loro gestione;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli impiegati d'ordine dell'Amministrazione provinciale scolastica, incaricati delle funzioni di economi ai sensi dell'articolo 34, del regolamento 1° agosto 1913, n. 930, sono tenuti a prestare cauzione a garanzia della loro gestione.

Tale cauzione è stabilita per ciascuno di essi nella misura di lire 200.

Art. 2.

La cauzione sarà data in danaro o in cartelle di rendita dello Stato, vincolata a favore dell'Erario e valutata, secondo le disposizioni di cui all'articolo 231 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1914.

VITTORIO EMANUELE.

DANEO.

Visto, *Il guardasigilli*: DARI.

Il numero 217 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti la legge 7 luglio 1866, n. 3036, ed il relativo regolamento, approvato col Reale decreto 21 luglio stesso anno, n. 3070;

Visti la legge 15 agosto 1867, n. 3848, ed il relativo regolamento, approvato col Reale decreto 22 agosto stesso anno, n. 3852;

Visti l'art. 24 della legge 7 luglio 1868, n. 4490, gli articoli 1 e 2 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato *N*, e l'art. 2 della legge 22 luglio 1894, n. 339;

Visti i Reali decreti 6 gennaio 1867, n. 3546; 17 febbraio 1870, n. 5519 e 2 settembre 1880, n. 5644;

Vista la legge 29 giugno 1906, n. 262;

Visti gli atti verbali di presa di possesso dei beni, operata per gli effetti della soppressione degli enti morali ecclesiastici indicati negli elenchi annessi al presente decreto;

Viste le liquidazioni della rendita dei beni devoluti al demanio e di quella corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento sul patrimonio degli enti morali ecclesiastici suddetti;

Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato per le finanze e per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Sentita la Commissione centrale di sindacato istituita dall'art. 8 della suddetta legge 15 agosto 1867;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le rendite liquidate pei beni devoluti al demanio e quella corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0[0 sull'intiero patrimonio degli enti morali ecclesiastici soppressi indicati negli elenchi *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, *F*, *G*, *H*, *I*, e *K*, controfirmati dai Nostri ministri, segretari di Stato per le finanze e per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, ed annessi al presente decreto, sono rispettivamente accertate nelle somme annue esposte nelle colonne 5 e 6 degli elenchi stessi.

Art. 2.

In relazione all'articolo precedente, per effetto delle liquidazioni del patrimonio degli enti morali indicati nei suddetti elenchi, è accertata, al 1° luglio 1913, giusta le risultanze del prospetto riepilogativo, allegato *L*, controfirmato dai Nostri ministri, segretari di Stato per le finanze e per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, annesso al presente decreto, in complessive lire tremilanovecentonovantanove e centesimi venticinque (L. 3999,25) la residua annua tassa del 30 per cento da dedursi dalla rendita 5 per 0[0 dovuta al Fondo per il culto, a termini dell'articolo 11 della legge 7 luglio 1866, n. 3036 e dell'articolo 2 della legge 15 agosto 1867, n. 3848.

È altresì accertato in complessive lire centoventiquattromilasettecentottantatre e centesimi diciannove (L. 124.783,19) il residuo debito del Fondo per il culto per rate arretrate di tassa maturate a tutto giugno 1913.

L'anzidetta annua tassa ed i relativi arretrati saranno prelevati dalla rendita iscritta a favore del Fondo per il culto, coi predetti Reali decreti 6 gennaio 1867, numero 3546 e 2 settembre 1880, n. 5644.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1914.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — C. FINOCCHIARO-APRILE.

Visto, *Il guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.

Allegato A.

ELENCO degli Enti morali ecclesiastici soppressi, delle rendite da inscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico a favore del Fondo per il Culto, e delle rendite da prelevarsi a favore del Demanio a saldo della tassa del 30 per cento in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico, Leggi 7 luglio 1866, n. 3036; 15 agosto 1867, n. 3848 e 29 giugno 1906, n. 262.

N. B. *Nel presente prospetto venne omessa la colonna 10 non contenendo essa alcuna cifra.*

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso: COMUNE	PROVINCIA	RENDITA annua: dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	RENDITA annua: corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6: credito del Fondo per il Culto per rendita annua da inscriversi sul Gran Libro — Colonna 5 - 6	DIFFERENZA: debito del Fondo per il Culto per rendita annua da prelevarsi a favore del Demanio a saldo tassa del 30 0/0 — Colonna 6 - 5	Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto	RATE liquidate a favore del Fondo per il Culto: sulla rendita esposta nella col. 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 settem. 1867 per gli Enti morali soppressi dalla legge 7 luglio 1866	sulla rendita esposta nella col. 7: dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
1	Ricettizia di Castelvetere sul Calore in (1).	Castelvetere	Avellino	588 11	»	588 11	»	1° genn. 1874	»	»	1063 50
									»	»	»
				588 11	»	588 11	»		»	»	1063 50
	Facendosi luogo alla iscrizione della rendita con decorrenza dal 1° luglio 1913, si aggiungono alle rate arretrate di rendita liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9, le rate maturate nel tempo decorso dalladetta epoca a tutto giugno 1913 sull'ammontare complessivo della rendita annua esposta nella colonna 7 (salvi gli effetti della legge sulla conversione della rendita 29 giugno 1906, n. 262).								»	»	»
	Ammontare complessivo delle rate arretrate di rendita liquidate a tutto giugno 1913								»	»	1063 50

Numero progressivo	ARRETRATE a favore del Fondo per il Culto, sulla rendita esposta nella col. 7: dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1884	dal 1° luglio 1884 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1906	dal 1° gennaio 1907 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1911 — 3,75 0/0 netto	dal 1° gennaio 1912 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1913 — 3,50 0/0 netto	TOTALE Colonne 12 a 17	RITENUTA per imposta di ricchezza mobile: 8,80 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13,20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	TOTALE Colonne 19 + 20 + 21	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonna 18 - 22	CREDITO del Demanio per rate arretrate di tassa del 30 0/0: verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	TOTALE Colonne 24 + 25
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	1764 33	»	»	»	2827 83	93 59	232 89	»	326 48	2501 35	»	»	»
	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	12056 25	7351 37	2205 40	617 52	22230 54	»	1591 42	1470 27	3061 69	19168 85	»	»	»
	13820 58	7351 37	2205 40	617 52	25058 37	93 59	1524 31	1470 27	3388 17	21670 20	»	»	»

(1) Iscrizione suppletiva V. n. 2 dell'alleg. G annesso al R. decreto 21 dicembre 1873, n. 1763, serie 2.a.

Roma, addì 5 marzo 1914.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
FACTA.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti
C. FINOCCHIARO-APRILE.

Allegato **B.**

ELENCO degli Enti morali ecclesiastici soppressi, delle rendite da inscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico a favore del Fondo per il Culto, e delle rendite da prelevarsi a favore del Demanio a saldo della tassa del 30 per cento in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico. Leggi 7 luglio 1866, n. 3036; 15 agosto 1867, n. 3848 e 29 giugno 1906, n. 262.

N. B. *Nel presente prospetto venne omessa la colonna 10, non contenendo essa alcuna cifra.*

Numero progressivo	Denominazione dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso – Comune	Sede – Provincia	Rendita annua – dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	Rendita annua – corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6 – credito del Fondo per il Culto per rendita annua da inscriversi sul Gran Libro — Colonna 5 - 6	Differenza – debito del Fondo per il Culto per rendita annua da prelevarsi a favore del Demanio a saldo tassa del 30 0/0 — Colonna 6 - 5	Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto	Rate liquidate a favore del Fondo per il Culto sulla rendita esposta nella col. 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 settem. 1867 per gli Enti morali soppressi dalla legge 7 luglio 1866	Rate liquidate sulla rendita esposta nella col. 7 – dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	Rate liquidate – dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	Arretrate a favore del Fondo per il Culto – dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1894	Arretrate – dal 1° luglio 1894 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1906	Arretrate – dal 1° gennaio 1907 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1911 — 3,75 0/0 netto	Arretrate – dal 1° gennaio 1912 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1913 — 3.50 0/0 netto	Arretrate – TOTALE Colonne 12 a 17	Ritenuta per imposta di ricchezza mobile – 8.80 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Ritenuta – 13,20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Ritenuta – 20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	Ritenuta – TOTALE Colonne 19 + 20 + 21	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonna 18 - 22	Credito del Demanio per rate arretrate di tassa del 30 0/0 – verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	Credito del Demanio – verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	Credito del Demanio – TOTALE Colonne 24 + 25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	Corporazione religiosa.																							
1	Convento di San Domenico in (1)	Regalbuto	Catania	»	6 14	»	6 14	1° luglio 1876	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	35 48	»	35 48
				»	»	»	»		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
				»	6 14	»	6 14		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Facendosi luogo alla iscrizione della rendita con decorrenza dal 1° luglio 1913, si aggiungono alle rate arretrate di tassa liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9, le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto giugno 1913 sull'ammontare della rendita annua esposta a colonna 8.									»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	227 18	»	227 18
Ammontare complessivo delle rate arretrate di tassa liquidate a tutto giugno 1913.									»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	262 66	»	262 66

(1) Iscrizione supp. V. n. 33 dell'alleg. H annesso al R. decreto 24 aprile 1877, n. 3869, serie 2.a.

Roma, addì 5 marzo 1914.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
FACTA.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti
C. FINOCCHIARO-APRILE.

Allegato C.

ELENCO degli Enti morali ecclesiastici soppressi, delle rendite da inscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico a favore del Fondo per il Culto, e delle rendite da prelevarsi a favore del Demanio a saldo della tassa del 30 per cento in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico.
Leggi 7 luglio 1866, n. 3036; 15 agosto 1867, n. 3848 e 29 giugno 1906, n. 262.

N. B. *Nel presente prospetto venne omessa la colonna 10, non contenendo essa alcuna cifra*

N.	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso: COMUNE	SEDE: PROVINCIA	RENDITA annua: dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	RENDITA annua: corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6: credito del Fondo per il Culto per rendita annua da inscriversi sul Gran Libro — Colonna 5 - 6	DIFFERENZA: debito del Fondo per il Culto per rendita annua da prelevarsi a favore del Demanio a saldo tassa del 30 0/0 — Colonna 6 - 5	Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto	RATE liquidate a sulla rendita es: sulla rendita esposta nella col. 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 settem. 1867 per gli Enti morali soppressi dalla legge 7 luglio 1866	RATE: dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	RATE: dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	ARRETRATE favore del Fondo per il Culto posta nella col. 7: dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1894	ARRETRATE: dal 1° luglio 1894 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1906	ARRETRATE: dal 1° gennaio 1907 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1911 — 3,75 0/0 netto	ARRETRATE: dal 1° gennaio 1912 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1913 — 3,50 0/0 netto	TOTALE Colonne 12 a 17	RITENUTA per imposta di ricchezza mobile: 6.60 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	RITENUTA: 13,20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	RITENUTA: 20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	RITENUTA: TOTALE Colonne 19 + 20 + 21	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonna 18 - 22	CREDITO del Demanio per rate arretrate di tassa del 30 0/0: verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	CREDITO: verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	CREDITO: TOTALE Colonne 24 + 25
			4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Legato Natali Maria Teresa in .	Patti	Messina	»	99 27	»	99 27	1° genn. 1907	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3330 22	»	3330 22
2	Mansoneria Valaresso Agnesina nella chiesa dei SS. Ermagora e Fortunato in .	Venezia	Venezia	»	38 43	»	38 43	id.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	75 75	1213 46	1289 21
	Ammontare complessivo delle rendite annue e dei relativi arretrati liquidati a tutto dicembre 1906 . .			»	137 70	»	137 70		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3405 97	1213 46	4619 43
	Facendosi luogo alla iscrizione della rendita con decorrenza dal 1° luglio 1913, si aggiungono alle rate arretrate di tassa liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9, le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto giugno 1913 sull'ammontare della rendita annua esposta a colonna 8								»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	895 05	»	895 05
	Ammontare complessivo delle rate arretrate di tassa 30 per cento liquidate a tutto giugno 1913								»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4301 02	1213 46	5514 48

Roma, addì 5 marzo 1914.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
FACTA.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti
C. FINOCCHIARO-APRILE.

Allegato **D.**

ELENCO degli Enti morali ecclesiastici soppressi, delle rendite da inscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico a favore del Fondo per il Culto, e delle rendite da prelevarsi a favore del Demanio a saldo della tassa del 30 per cento in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico. Leggi 7 luglio 1866, n. 3036; 15 agosto 1867, n. 3848 e 29 giugno 1906, n. 262.

N. B. *Nel presente prospetto venne omessa la colonna 10, non contenendo essa alcuna cifra.*

Denominazione dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso: Comune	Sede: Provincia	Rendita annua: dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio (5)	Rendita annua: corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico (6)	Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6: credito del Fondo per il Culto per rendita annua da inscriversi sul Gran Libro — Colonna 5 - 6 (7)	Differenza: debito del Fondo per il Culto per rendita annua da prelevarsi a favore del Demanio a saldo tassa del 30 0/0 — Colonna 6 - 5 (8)	Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto (9)	Rate liquidate a: sulla rendita esposta nella col. 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 settem. 1867 per gli Enti morali soppressi dalla legge 7 luglio 1866 (11)	sulla rendita: dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868 (12)	sulla rendita: dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870 (13)	Arretrate a favore del Fondo per il Culto posta nella col. 7: dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1894 (14)	dal 1° luglio 1894 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1906 (15)	dal 1° gennaio 1907 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1911 — 3.75 0/0 netto (16)	dal 1° gennaio 1912 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1913 — 3.50 0/0 netto (17)	Totale Colonne 13 a 17 (18)	Ritenuta per imposta di ricchezza mobile: 8.80 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 13 (19)	13.20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 14 (20)	20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 15 (21)	Totale Colonne 19 + 20 + 21 (22)	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonna 18 - 22 (23)	Credito del Demanio per rate arretrate di tassa del 30 0/0: verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni (24)	verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni (25)	Totale Colonne 24 + 25 (26)
Fondazione Gallo nella chiesa parrocchiale di . .	Antignano	Alessandria	45 84	54 85	»	9 01	1° genn. 1910	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	13 64	2238 49	2252 13
Facendosi luogo alla iscrizione della rendita con decorrenza dal 1° luglio 1915 si aggiungono alle rate arretrate di tassa liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9, le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto giugno 1913, sull'ammontare della rendita annua esposta nella colonna 8								»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	31 53	»	31 53
Ammontare complessivo delle rate arretrate di tassa 30 per cento liquidate a tutto giugno 1913								»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	45 17	2238 49	2283 66

Roma, addì 5 marzo 1914.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
FACTA.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti
C. FINOCCHIARO-APRILE.

Allegato E.

ELENCO degli Enti morali ecclesiastici soppressi, delle rendite da inscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico a favore del Fondo per il Culto, e delle rendite da prelevarsi a favore del Demanio a saldo della tassa del 30 per cento in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico.
Leggi 7 luglio 1866, n. 3036; 15 agosto 1867, n. 3848 e 29 giugno 1906, n. 262.

N. 13. *Nel presente prospetto venne omessa la colonna 10, non contenendo essa alcuna cifra.*

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso: COMUNE	SEDE: PROVINCIA	RENDITA annua: dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	RENDITA annua: corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6: credito del Fondo per il Culto per rendita annua da inscriversi sul Gran Libro — Colonna 5 - 6	DIFFERENZA: debito del Fondo per il Culto per rendita annua da prelevarsi a favore del Demanio a saldo tassa del 30 0/0 — Colonna 6 - 5	Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto	RATE liquidate a favore del Fondo per il Culto: sulla rendita esposta nella col. 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 settem. 1867 per gli Enti morali soppressi dalla legge 7 luglio 1866	RATE, sulla rendita esposta nella col. 7: dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	RATE, sulla rendita esposta nella col. 7: dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	ARRETRATE a favore del Fondo per il Culto, posta nella col. 7: dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1894	ARRETRATE: dal 1° luglio 1894 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1906	ARRETRATE: dal 1° gennaio 1907 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1911 — 3,75 0/0 netto	ARRETRATE: dal 1° gennaio 1912 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1913 — 3,50 0/0 netto	TOTALE Colonne 12 a 17	RITENUTA per imposta di ricchezza mobile: 8,80 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	RITENUTA: 13,20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	RITENUTA: 20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	RITENUTA: TOTALE Colonne 19 + 20 + 21	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonna 18 - 22	CREDITO del Demanio per rate arretrate di tassa del 30 0/0: verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	CREDITO: verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	CREDITO: TOTALE Colonne 24 + 25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	Corporazione religiosa.																							
1	Convento di San Francesco di Paola sotto il titolo di Santa Oliva in (1)	Palermo	Palermo	»	1512 74	»	1512 74	1° genn. 1911	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	69142 33	»	69142 33
	Facendosi luogo alla iscrizione della rendita con decorrenza dal 1° luglio 1913, si aggiungono alle rate arretrate di tassa liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9, le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto giugno 1913 sull'ammontare della rendita annua esposta nella colonna 8								»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3781 85	»	3781 85
	Ammontare complessivo delle rate arretrate di tassa 30 per cento liquidate a tutto giugno 1913								»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	72924 18	»	72924 18

(1) Iscrizione suppletiva V. n. 63 dell'all. I annesso al R. decreto 6 ottobre 1880, n. 5696, serie 2.a.

Roma, addì 5 marzo 1914.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
FACTA.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti
C. FINOCCHIARO-APRILE.

Allegato **F.**

ELENCO degli Enti morali ecclesiastici soppressi, delle rendite da inscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico a favore del Fondo per il Culto, e delle rendite da prelevarsi a favore del Demanio a saldo della tassa del 30 per cento in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico. Leggi 7 luglio 1866, n. 3036; 15 agosto 1867, n. 3848 e 29 giugno 1906, n. 262.

N. B. *Nel presente prospetto venne omessa la colonna 10, non contenendo essa alcuna cifra.*

N. progressivo	Denominazione dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso – Comune	Sede – Provincia	Rendita annua – dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	Rendita annua – corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6 – credito del Fondo per il Culto per rendita annua da inscriversi sul Gran Libro — Colonna 5 - 6	Differenza – debito del Fondo per il Culto per rendita annua da prelevarsi a favore del Demanio a saldo tassa del 30 0/0 — Colonna 6 - 5	Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto	Rate liquidate a sulle rendite es – sulla rendita esposta nella col. 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 8 settem. 1867 per gli Enti morali soppressi dalla legge 7 luglio 1866	Rate – dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	Rate – dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
1	Cappellania per celebrazione di messe per l'anima del marchese di S. Cataldo nel reclusorio di San Pietro in	Palermo	Palermo	»	51 64	»	51 64	1° luglio 1911	»	»	»
2	Legato Balestrini Anna in	Id.	Id.	»	137 70	»	137 70	Id.	»	»	»
3	Cappellania Tringoli Vincenzo e Corsello Francesco in	Carlentini	Siracusa	»	21 63	»	21 63	Id.	»	»	»
	Ammontare complessivo delle rendite annue e dei relativi arretrati liquidati a tutto giugno 1911			»	210 97	»	210 97		»	»	»
	Facendosi luogo alla iscrizione della rendita con decorrenza dal 1° luglio 1913, si aggiungono alle rate arretrate di tassa liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9, le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto giugno 1913, sull'ammontare della rendita annua esposta nella colonna 8								»	»	»
	Ammontare complessivo delle rate arretrate di tassa 30 per cento liquidate a tutto giugno 1913								»	»	»

N. progressivo	Arretrate a favore del Fondo per il Culto posta nella col. 7 – dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1894	Arretrate – dal 1° luglio 1894 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1906	Arretrate – dal 1° gennaio 1907 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1911 — 3.75 0/0 netto	Arretrate – dal 1° gennaio 1912 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1913 — 3.50 0/0 netto	Totale Colonne 12 a 17	Ritenuta per imposta di ricchezza mobile – 8.80 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Ritenuta – 13.20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Ritenuta – 20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	Ritenuta – Totale Colonne 19 + 20 + 21	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonna 18 - 22	Credito del Demanio per rate arretrate di tassa del 30 0/0 – verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	Credito del Demanio – verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	Credito del Demanio – Totale Colonne 24 + 25
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1282 53	980 59	2263 12
2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	496 48	5538 22	6034 70
3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	339 29	608 64	947 93
Ammontare complessivo … a tutto giugno 1911	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2118 30	7127 45	9245 75
Facendosi luogo … colonna 8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	421 94	»	421 94
Ammontare complessivo … a tutto giugno 1913	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2540 24	7127 45	9667 69

Roma, addì 5 marzo 1914.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
FACTA.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti
C. FINOCCHIARO-APRILE.

Allegato G.

ELENCO degli Enti morali ecclesiastici soppressi, delle rendite da inscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico a favore del Fondo per il Culto, e delle rendite da prelevarsi a favore del Demanio a saldo della tassa del 30 per cento in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico. Leggi 7 luglio 1866, n. 3036; 15 agosto 1867, n. 3848 e 29 giugno 1906, n. 262.

N. B. *Nel presente prospetto venne omessa la colonna 10, non contenendo essa alcuna cifra.*

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso: COMUNE	SEDE: PROVINCIA	RENDITA annua: dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	RENDITA annua: corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6: credito del Fondo per il Culto per rendita annua da inscriversi sul Gran Libro — Colonna 5 - 6	DIFFERENZA: debito del Fondo per il Culto per rendita annua da prelevarsi a favore del Demanio a saldo tassa del 30 0/0 — Colonna 6 - 5	Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto	RATE liquidate a sulla rendita esposta nella col. 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 settem. 1867 per gli Enti morali soppressi dalla legge 7 luglio 1866	RATE: dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	RATE: dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	ARRETRATE favore del Fondo per il Culto posta nella col. 7: dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1894	ARRETRATE: dal 1° luglio 1894 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1906	ARRETRATE: dal 1° gennaio 1907 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1911 — 3.75 0/0 netto	ARRETRATE: dal 1° gennaio 1912 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1913 — 3.50 0/0 netto	TOTALE Colonne 12 a 17	RITENUTA per imposta di ricchezza mobile: 8.80 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	RITENUTA: 13.20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	RITENUTA: 20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	RITENUTA: TOTALE Colonne 19 + 20 + 21	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonna 18 - 22	CREDITO del Demanio per rate arretrate di tassa del 30 0/0: verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	CREDITO: verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	CREDITO: TOTALE Colonne 24 + 25
				5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Legato di messe Berardi Mannelli e Pianetti in	Iesi	Ancona	»	177 16	»	177 16	1° genn. 1912	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1557 53	6295 09	7852 62
2	Beneficio semplice di S. Maria Vergine della Cintura all'altare omonimo della chiesa ex Conventuale di S. Giacomo Maggiore in . . .	Bologna	Bologna	»	9 58	»	9 58	id.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	29 01	395 62	424 63
3	Legato Spedalieri Niccolò in. .	Bronte	Catania	»	13 31	»	13 31	Id.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	50 —	539 97	589 97
	Cappella della SS. Annunziata in	Pietrapaola	Cosenza	93 93	30 65	63 28	»	id.	»	»	»	281 65	786 88	237 70	»	1305 81	»	37 18	157 38	194 56	1111 25	»	684 76	684 76
	Beneficio di San Vincenzo Ferreri in. . . .	Sustinente	Mantova	1073 07	321 92	751 15	»	id.	»	»	»	»	»	1455 85	»	1455 35	»	»	»	»	1455 35	»	»	»
	Legato Baldoni nella Chiesa di S. Maria Nuova in	Gubbio	Perugia	»	» 71	»	» 71	id.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	» 32	31 15	31 47
	Legato di messe nella Cappella del SS. Rosario nella Cattedrale di	Sutri	Roma	»	22 58	»	22 58	id.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	44 78	823 98	868 76
	A riportarsi .			1167 —	575 91	814 43	223 34		»	»	»	281 68	786 88	1692 65	»	2761 16	»	37 18	157 38	194 56	2566 60	1681 64	8770 57	10452 21

Segue Allegato G.

N. B. *Nel presente prospetto venne omessa la colonna 10, non contenendo essa alcuna cifra.*

Numero progressivo	Denominazione dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso: Comune	Provincia	Rendita annua: dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	Rendita annua: corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6: credito del Fondo per il Culto per rendita annua da inscrivere sul Gran Libro — Colonne 5 - 6	Differenza: debito del Fondo per il Culto per rendita annua da prelevarsi a favore del Demanio a saldo tassa del 30 0/0 — Colonne 6 - 5	Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto	Rate liquidate a sulla rendita esposta nella col. 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 settem. 1867 per gli Enti morali soppressi dalla legge 7 luglio 1866	Rate liquidate sulla rendita es: dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
	Riporto . . .			1167 —	575 91	814 43	223 34		»	»	»
8	Cappellania Di Bernardo Antonietta in . . .	Buccheri	Siracusa	30 92	9 28	21 64	»	1° genn. 1912	»	»	»
9	Canonicato Giacomo Sardo nella Cattedrale di.	Trapani	Trapani	»	91 04	»	91 04	Id.	»	»	»
	Ammontare complessivo delle rendite annue e dei relativi arretrati liquidati a tutto dicembre 1911. . .			1197 92	676 23	836 07	314 38		»	»	»
	Facendosi luogo alla iscrizione della rendita con decorrenza dal 1° luglio 1913, si aggiungono alle rate arretrate liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9, le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto giugno 1913, sull'ammontare complessive delle rendite annue esposte nelle colonne 7 e 8 (salvi gli effetti della legge sulla conversione della rendita 29 giugno 1906, n. 262) . .								»	»	»
	Ammontare complessivo delle rate arretrate di rendita e di tassa 30 per cento liquidate a tutto giugno 1913								»	»	»

Numero progressivo	Arretrate favore del Fondo per il Culto posta nella col. 7: dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1894	dal 1° luglio 1894 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1906	dal 1° gennaio 1907 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1911 — 3.75 0/0 netto	dal 1° gennaio 1912 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1913 — 3.50 0/0 netto	Totale Colonne 13 a 17	Ritenuta per imposta di ricchezza mobile: 6.60 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13.20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	Totale Colonne 19 + 20 + 21	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonna 18 - 22	Credito del Demanio per rate arretrate di tassa del 30 0/0: Verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	Verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	Totale Colonne 24 + 25
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Riporto	281 63	786 88	1692 65	»	2761 16	»	37 18	157 38	194 56	2566 60	1681 64	8770 57	1045[illegible] 21
8	»	187 31	81 15	»	268 46	»	»	37 46	37 46	231 —	»	284 61	284 61
9	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3095 11	940 24	4035 35
Ammontare complessivo delle rendite annue e dei relativi arretrati liquidati a tutto dicembre 1911	281 63	974 19	1773 80	»	3029 62	»	37 18	194 84	232 02	2797 60	4776 75	9995 42	14772 17
Facendosi luogo alla iscrizione...	»	»	»	877 87	877 87	»	»	»	»	877 87	471 57	»	471 57
Ammontare complessivo delle rate arretrate ... a tutto giugno 1913	281 63	974 19	1773 80	877 87	3907 49	»	37 18	194 84	232 02	3675 47	5248 32	9995 42	15243 74

Roma, addì 5 marzo 1914.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
FACTA.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti
C. FINOCCHIARO-APRILE.

Allegato H.

ELENCO degli Enti morali ecclesiastici soppressi, delle rendite da inscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico a favore del Fondo per il culto, e delle rendite da prelevarsi a favore del Demanio a saldo della tassa del 30 per cento in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico. Leggi 7 luglio 1866, n. 3036; 15 agosto 1867, n. 3848 e 29 giugno 1906, n. 262.

N. B. *Nel presente prospetto venne omessa la colonna 10, non contenendo essa alcuna cifra.*

Numero progressivo	Denominazione dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso – Comune	Sede – Provincia	Rendita annua – dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	Rendita annua – corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6 – credito del Fondo per il Culto per rendita annua da inscriversi sul Gran Libro — Colonna 5 - 6	Differenza – debito del Fondo per il Culto per rendita annua da prelevarsi a favore del Demanio a saldo tassa del 30 0/0 — Colonna 6 - 5	Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto	Rate liquidate a sulla rendita esposta nella col. 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 settem. 1867 per gli Enti morali soppressi dalla legge 7 luglio 1866	Rate liquidate sulla rendita es – dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	Rate – dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	Arretrate favore del Fondo per il Culto posta nella col. 7 – dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1894	Arretrate – dal 1° luglio 1894 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1906	Arretrate – dal 1° gennaio 1907 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1911 — 3,75 0/0 netto	Arretrate – dal 1° gennaio 1912 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1913 — 3,50 0/0 netto	Totale Colonne 12 a 17	Ritenuta per imposta di ricchezza mobile – 8,80 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Ritenuta – 13,20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Ritenuta – 20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	Ritenuta – Totale Colonne 19 + 20 + 21	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonna 18 - 22	Credito del Demanio per rate arretrate di tassa del 30 0/0 – verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	Credito del Demanio – verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	Credito del Demanio – Totale Colonne 24 + 25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Legato Calafato Anna Felice in [illegible]	Caltanissetta	Caltanissetta	»	2 55	»	2 55	1° luglio 1912	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	13 97	100 33	114 30
2	Legato Lo Giudice Ignazio in .	Id.	Id.	»	3 70	»	3 70	Id.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	20 28	145 57	165 85
3	Legato Platania Vincenzo in. . [illegible]	Id.	Id.	»	3 34	»	3 34	Id.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	18 30	131 41	149 71
4	Ufficiatura Matteo Guberti nella chiesa Cattedrale di .	Forlì	Forlì	»	12 43	»	12 43	Id.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3 63	553 55	557 18
5	Opera pia Giuseppe Caltagirone in . . .	Girgenti	Girgenti	»	14 99	»	14 99	Id.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	248 97	422 96	671 93
6	Comunia di Rito Greco in (1). .	Palazzo Adriano	Palermo	4 27	»	4 27	»	Id.	»	»	6 83	100 34	53 38	16 —	1 49	178 04	» 60	13 24	10 68	24 52	153 52	»	»	»
	A riportarsi .			4 27	37 01	4 27	37 01		»	»	6 83	100 34	53 38	16 —	1 49	178 04	» 60	13 24	10 68	24 52	153 52	305 15	1353 82	1658 97

(1) Iscrizione suppletiva V. n. 34 dell'allegato K annesso al R. decreto 26 dicembre 1896, n. 552.

Segue Allegato **H.**

N. B. *Nel presente prospetto venne omessa la colonna 10, non contenendo essa alcuna cifra*

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso: COMUNE	SEDE: PROVINCIA	RENDITA annua: dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	RENDITA annua: corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6: credito del Fondo per il Culto per rendita annua da inscriversi sul Gran Libro — Colonna 5 - 6	DIFFERENZA: debito del Fondo per il Culto per rendita annua da prelevarsi a favore del Demanio a saldo tassa del 30 0/0 — Colonna 6 - 5	Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto	RATE liquidate a sulla rendita esposta nella col. 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 settem. 1867 per gli Enti morali soppressi dalla legge 7 luglio 1866	RATE: dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	RATE: dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	ARRETRATE favore del Fondo per il Culto posta nella col. 7: dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1894	ARRETRATE: dal 1° luglio 1894 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1906	ARRETRATE: dal 1° gennaio 1907 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1911 — 3.75 0/0 netto	ARRETRATE: dal 1° gennaio 1912 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1913 — 3.50 0/0 netto	TOTALE Colonne 13 a 17	RITENUTA per imposta di ricchezza mobile: 8.80 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	RITENUTA: 13.20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	RITENUTA: 20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	RITENUTA: TOTALE Colonne 19 + 20 + 21	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonna 18 - 22	CREDITO del Demanio per rate arretrate di tassa del 30 0/0: verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	CREDITO: verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	CREDITO: TOTALE Colonne 24 + 25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	Riporto . .			4 27	37 01	4 27	37 01		»	»	6 93	100 34	53 38	16 —	1 49	178 04	» 60	13 24	10 68	24 52	153 52	305 15	1353 82	1658 97
7	Priorato Ruggero di Colà in . .	Polizzi Generosa	Palermo	»	54 71	»	54 71	1° luglio 1912	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	428 21	2024 16	2452 37
8	Eredità pia Montevecchi in . .	Faenza	Ravenna	»	60 11	»	60 11	Id.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	854 56	1839 87	2694 43
9	Capitolo della Collegiata dei SS. Pietro e Caterina in (1).	Ronciglione	Roma	7 04	6 61	» 43	»	Id.	»	»	»	»	54 39	1 60	» 15	56 14	»	»	10 88	10 88	45 26	»	173 23	173 23
10	Mansoneria Leoncelli in S. Salvatore di. . .	Venezia	Venezia	»	239 41	»	239 41	Id.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1784 93	8946 62	10731 55
11	Mansoneria Rossi Pietro nella chiesa di San Silvestro in. .	Id.	Id.	»	118 25	»	118 25	Id.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	778 55	4527 »	5300 55
12	Corporazione religiosa. Monastero di San Benedetto in (2)	Mineo	Catania	» 53	» 16	» 37	»	d.	»	»	»	»	»	» 39	» 13	» 52	»	»	»	»	» 52	»	»	»
	A riportarsi .			11 84	516 26	5 07	509 49		»	»	6 93	100 34	107 77	17 99	1 77	234 70	» 60	13 24	21 56	35 40	199 30	4146 40	18864 70	23011 10

(1) Iscrizione suppl. V. n. 4 dell'allegato D annesso al R. decreto 23 luglio 1877, n. 4020, serie 2.a.
(2) Iscrizione suppl. V. n. 61 dell'all. E annesso al R. decreto 5 febbraio 1877, n. 3696, serie 2.a.

Segue Allegato **H.**

N. B. *Nel presente prospetto venne omessa la colonna 10, non contenendo essa alcuna cifra.*

Numero progressivo	Denominazione dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso — Comune	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso — Provincia	Rendita annua — dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	Rendita annua — corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6 — credito del Fondo per il Culto per rendita annua da inscriversi sul Gran Libro — Colonna 5 - 6	Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6 — debito del Fondo per il Culto per rendita annua da prelevarsi a favore del Demanio a saldo tassa del 30 0/0 — Colonna 6 - 5	Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto	Rate liquidate a ... sulla rendita esposta nella col. 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 settem. 1867 per gli Enti morali soppressi dalla legge 7 luglio 1866	Rate liquidate a ... sulla rendita es... dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	Rate liquidate a ... dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	Arretrate favore del Fondo per il Culto posta nella col. 7 — dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1894	Arretrate — dal 1° luglio 1894 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1906	Arretrate — dal 1° gennaio 1907 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1911 — 3,75 0/0 netto	Arretrate — dal 1° gennaio 1912 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1913 — 3,50 0/0 netto	Arretrate — TOTALE Colonne 13 a 17	Ritenuta per imposta di ricchezza mobile — 8,80 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Ritenuta — 13,20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Ritenuta — 20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	Ritenuta — TOTALE Colonne 19 + 20 + 21	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonna 18 - 22	Credito del Demanio per rate arretrate di tassa del 30 0/0 — verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	Credito del Demanio — verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	Credito del Demanio — TOTALE Colonne 24 + 25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	Riporto . . .			11 84	516 26	5 07	509 49		»	»	6 83	100 34	107 77	17 99	1 77	234 70	» 60	13 24	21 56	35 40	199 30	4146 40	18864 70	23011 10
13	Convento di San Paolino dei Carmelitani Scalzi in.	Firenze	Firenze	»	1308 31	»	1308 31	1° luglio 1912	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	40668 37	»	40668 37
Ammontare complessivo delle rendite annue e dei relativi arretrati liquidati a tutto giugno 1912 . . .				11 84	1824 57	5 07	1817 80		»	»	6 83	100 34	107 77	17 99	1 77	234 70	» 60	13 24	21 56	35 40	199 30	44814 77	18864 70	63679 47
Facendosi luogo alla iscrizione della rendita con la decorrenza del 1° luglio 1913 si aggiungono alle rate arretrate liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9, le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto giugno 1913, sull'ammontare complessivo delle rendite annue esposte nelle colonne 7 e 8 (salvi gli effetti della legge sulla conversione della rendita 29 giugno 1906, n. 262) . .									»	»	»	»	»	»	3 55	3 55	»	»	»	»	3 55	1817 90	»	1817 90
Ammontare complessivo delle rate arretrate di rendita e di tassa 30 per cento liquidate a tutto giugno 1913									»	»	6 83	100 34	107 77	17 99	5 32	238 25	» 60	13 24	21 56	35 40	202 85	46632 67	18864 70	65497 37

Roma, addì 5 marzo 1914.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
FACTA.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti
C. FINOCCHIARO-APRILE.

Allegato E.

ELENCO degli Enti morali ecclesiastici soppressi, delle rendite da inscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico a favore del Fondo per il Culto, e delle rendite da prelevarsi a favore del Demanio a saldo della tassa del 30 per cento in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico. Leggi 7 luglio 1866, n. 3036; 15 agosto 1867, n. 3848 e 29 giugno 1906, n. 262.

N. B. *Nel presente prospetto venne omessa la colonna 10, non contenendo essa alcuna cifra.*

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso — COMUNE	SEDE — PROVINCIA	RENDITA annua — dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	RENDITA annua — corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6 — credito del Fondo per il Culto per rendita annua da inscriversi sul Gran Libro — Colonna 5 - 6	DIFFERENZA — debito del Fondo per il Culto per rendita annua da prelevarsi a favore del Demanio a saldo tassa del 30 0/0 — Colonna 6 - 5	Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto	RATE liquidate a … sulla rendita esposta nella col. 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 settem. 1867 per gli Enti morali soppressi dalla legge 7 luglio 1866	RATE — sulla rendita es… — dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	RATE — sulla rendita es… — dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
1	Cappellania di San Vincenzo in Montebello di.	Casale Monferrato	Alessandria	»	120 »	»	120 »	1° genn. 1913	»	»	»
2	Cappella del Sacramento e del Crocifisso in.	Buonvicino	Cosenza	46 31	25 30	21 01	»	id.	»	»	»
3	Altare di S. Francesco nella chiesa Collegiata di (1)	Valentano	Roma	4 09	1 23	2 86	»	id.	»	»	»
	Beneficio semplice sotto il titolo di Maria SS.ma eretto nell'Oratorio del Corridore in . . .	Sinalunga	Siena	»	83 76	»	83 76	id.	»	»	»
	Corporazioni religiose.										
5	Monastero di San Benedetto detto di S. Agata in (2)	Catania	Catania	»	867 30	»	867 30	id.	»	»	»
6	Monastero delle Benedettine di S. Antonio in (3)	Ferrara	Ferrara	»	135 97	»	135 97	id.	»	»	»
	A riportarsi .			50 40	1233 56	23 87	1207 03		»	»	»

Numero progressivo	ARRETRATE a favore del Fondo per il Culto … esposta nella col. 7 — dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1894	ARRETRATE — dal 1° luglio 1894 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1906	ARRETRATE — dal 1° gennaio 1907 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1911 — 3.75 0/0 netto	ARRETRATE — dal 1° gennaio 1912 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1913 — 3.50 0/0 netto	ARRETRATE — TOTALE Colonne 12 a 17	RITENUTA per imposta di ricchezza mobile — 8 80 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	RITENUTA — 13.20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	RITENUTA — 20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	RITENUTA — TOTALE Colonne 19 + 20 + 21	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonna 18 - 22	CREDITO del Demanio per rate arretrate di tassa del 30 0/0 — verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	CREDITO — verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	CREDITO — TOTALE Colonne 24 + 25
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	620 »	»	620 »
2	235 37	262 62	78 80	14 71	591 50	»	31 07	52 52	88 59	507 91	»	»	»
3	»	3 81	10 75	[illegible] »	16 56	»	»	» 76	» 76	15 80	»	»	»
	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	122 95	3233 86	3356 81
5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	11192 90	»	11192 90
6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4248 84	»	4248 84
A riportarsi	235 37	266 43	89 55	6 71	608 06	»	31 07	53 28	84 35	523 71	16184 69	3233 86	19418 55

(1) Iscrizione suppletiva V. n. 23 dell'all. M annesso al R. decreto 1 aprile 1909, n. 240.
(2) Iscrizione suppletiva V. n. 61 dell'all. F annesso al R. decreto 18 luglio 1893, n. 474.
(3) Iscrizione suppletiva V. n. 17 dell'all. M annesso al R. decreto 20 maggio 1880, n. 5465, serie 2.a

Segue Allegato L.

N. B. *Nel presente prospetto venne omessa la colonna 10, non contenendo essa alcuna cifra.*

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso: COMUNE	PROVINCIA	RENDITA annua: dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	RENDITA annua: corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0[0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6: credito del Fondo per il Culto per rendita annua da inscriversi sul Gran Libro — Colonna 5 - 6	DIFFERENZA: debito del Fondo per il Culto per rendita annua da prelevarsi a favore del Demanio a saldo tassa del 30 0[0 — Colonna 6 - 5	Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto	RATE liquidate a sulla rendita esposta nella col. 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 settem. 1867 per gli Enti morali soppressi dalla legge 7 luglio 1866	RATE: dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	RATE: dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
	Riporto . . .			50 40	1233 56	23 87	1207 08		»	»	»
7	Monastero delle Orsoline in (1).	Mantova	Mantova	21 66	6 50	15 16	»	1° genn. 1913	»	»	»
8	Convento dei Teatini di S. Paolo Maggiore in (2).	Napoli	Napoli	1 43	415 82	»	414 39	Id.	»	»	»
9	Monas ro di S. Chiara in .	Anagni	Roma	4321 89	3713 89	608 »	»	Id.	»	»	»
1	Convento dei Minori Osservanti Riformati in (3)	Castel Gandolfo	Id.	»	48 87	»	48 87	Id.	»	»	»
	Ammontare complessivo delle rendite annue e dei relativi arretrati liquidati a tutto dicembre 1912. . .			4395 38	5418 14	647 03	1669 79		»	»	»
	Facendosi luogo all'inscrizione della rendita con decorrenza dal 1° luglio 1913, si aggiungono alle rate arretrate liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9, le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto giugno 1913 sull'ammontare complessivo delle rendite annue esposte nelle colonne 7 e 8 (salvi gli effetti della legge sulla conversione della rendita 29 giugno 1906, n. 262) . .								»	»	»
	Ammontare complessivo delle rate arretrate di rendita e di tassa 30 per cento liquidate a tutto giugno 1913.								»	»	»

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	ARRETRATE a favore del Fondo per il Culto posta nella col. 7: dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1894	ARRETRATE: dal 1° luglio 1894 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1906	ARRETRATE: dal 1° gennaio 1907 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1911 — 3,75 0[0 netto	ARRETRATE: dal 1° gennaio 1912 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1913 — 3,50 0[0 netto	ARRETRATE: TOTALE Colonne 12 a 17	RITENUTA per imposta di ricchezza mobile: 8,80 0[0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	RITENUTA: 13,20 0[0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	RITENUTA: 20 0[0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	RITENUTA: TOTALE Colonne 19 + 20 + 21	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonna 18 - 22	CREDITO del Demanio per rate arretrate di tassa del 30 0[0: verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	CREDITO: verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	CREDITO: TOTALE Colonne 24 + 25
1	2	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	Riporto . . .	235 37	266 45	89 55	16 71	608 06	»	31 07	53 28	84 35	523 71	16184 69	3233 86	19418 55
7	Monastero delle Orsoline in (1).	»	»	2 77	10 45	13 22	»	»	»	»	13 22	»	»	»
8	Convento dei Teatini di S. Paolo Maggiore in (2).	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	18313 13	»	18313 13
9	Monas ro di S. Chiara in .	12032 97	7600 »	2280 »	425 60	22338 57	»	1588 35	1520 »	3108 35	19230 22	»	»	»
1	Convento dei Minori Osservanti Riformati in (3)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	338 19	»	338 19
	Ammontare complessivo delle rendite annue e dei relativi arretrati liquidati a tutto dicembre 1912. . .	12268 34	7866 43	2372 32	452 76	22959 85	»	1619 42	1573 28	3192 70	19767 15	34836 01	3233 86	38069 87
	Facendosi luogo all'inscrizione della rendita con decorrenza dal 1° luglio 1913, ... (salvi gli effetti della legge sulla conversione della rendita 29 giugno 1906, n. 262) . .	»	»	»	226 46	226 46	»	»	»	»	226 46	834 89	»	834 89
	Ammontare complessivo delle rate arretrate di rendita e di tassa 30 per cento liquidate a tutto giugno 1913.	12268 34	7866 43	2372 32	679 22	23186 31	»	1619 42	1573 28	3192 70	19993 61	35670 90	3233 86	38904 76

(1) Iscrizione suppletiva V. n. 18 dell'allegato M annesso al R. decreto 20 maggio 1890, n. 6465, serie 3.a.
(2) Iscrizione suppletiva V. n. 155 dell'allegato Z1 annesso al R. decreto 20 febbraio 1901, n. 94.
(3) Iscrizione suppl. V. n. 121 dell'allegato G annesso al R. decreto 27 novembre 1890, n. 7319, serie 3.a.

Roma, addì 5 marzo 1914.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
FACTA.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti
C. FINOCCHIARO-APRILE.

Allegato K.

ELENCO degli Enti morali ecclesiastici soppressi, delle rendite da inscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico a favore del Fondo per il Culto, e delle rendite da prelevarsi a favore del Demanio a saldo della tassa del 30 per cento in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico. Leggi 7 luglio 1866, n. 3036; 15 agosto 1867, n. 3848 e 29 giugno 1906, n. 262.

N. B. *Nel presente prospetto venne omessa la colonna 10, non contenendo essa alcuna cifra.*

Numero progressivo	Denominazione dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso – Comune	Sede – Provincia	Rendita annua – dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	Rendita annua – corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6 – credito del Fondo per il Culto per rendita annua da inscriversi sul Gran Libro — Colonna 5 - 6	Differenza – debito del Fondo per il Culto per rendita annua da prelevarsi a favore del Demanio a saldo tassa del 30 0/0 — Colonna 6 - 5	Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto	Rate liquidate a favore del Fondo per il Culto sulla rendita esposta nella col. 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 settem. 1867 per gli Enti morali soppressi dalla legge 7 luglio 1866	Rate – sulla rendita esposta nella col. 7: dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	Rate – dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	Arretrate – dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1894	Arretrate – dal 1° luglio 1894 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1906	Arretrate – dal 1° gennaio 1907 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1911 — 3.75 0/0 netto	Arretrate – dal 1° gennaio 1912 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1913 — 3.50 0/0 netto	Totale Colonne 12 a 17	Ritenuta per imposta di ricchezza mobile – 8.80 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Ritenuta – 13.20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Ritenuta – 20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	Ritenuta – Totale Colonne 19 + 20 + 21	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonna 18 - 22	Credito del Demanio per rate arretrate di tassa del 30 0/0 – verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	Credito del Demanio – verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	Totale Colonne 24 + 25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Chiesa ricettizia del SS. Salvatore ed annessa Fondazione Trotta in . . .	To	Campobasso	65 64	26 07	39 57	»	1° luglio 1913	»	»	»	»	»	80 55	41 55	122 10	»	»	»	»	122 10	195 53	889 27	1084 80
2	Capitolo o Clero di Terelle per il legato Tari in	Terelle	Caserta	»	287 70	»	287 70	id.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5212 58	10548 04	15760 62
3	Opera pia Monteleone Calogero in.	Sambuca Zabut	Girgenti	»	135 40	»	135 40	id.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	466 75	5737 95	6204 70
4	Legato Gagliardi Luigi in . . .	Matelica	Macerata	»	24 96	»	24 96	id.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	29 19	1114 60	1143 79
5	Beneficio Zanella nella chiesa di San Giorgio a Palazzo in . .	Milano	Milano	»	72 41	»	72 41	id.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	388 76	3577 85	3966 61
6	Legato Baldelli Rosa nella chiesa di S. Maria della Misericordia in	Perugia	Perugia	»	15 96	»	15 96	id.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	27 66	703 70	731 36
7	Legato Alessandro Villardi nella chiesa parrocchiale di Costalunga frazione di . . .	Montefort di Alpone	Verona	»	51 85	»	51 85	id.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	49 11	2326 91	2376 02
	A riportarsi .			65 64	614 35	39 57	588 28		»	»	»	»	»	80 55	41 55	122 10	»	»	»	»	122 10	6369 58	24898 32	31267 90

Segue Allegato K.

N. B. *Nel presente prospetto venne omessa la colonna 10, non contenendo essa alcuna cifra.*

Numero progressivo	Denominazione dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso — Comune	Sede dell'Ente morale ecclesiastico soppresso — Provincia	Rendita annua — dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	Rendita annua — corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0[0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6 — credito del Fondo per il Culto per rendita annua da inscriversi sul Gran Libro — Colonna 5 - 6	Differenza fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6 — debito del Fondo per il Culto per rendita annua da prelevarsi a favore del Demanio a saldo tassa del 30 0[0 — Colonna 6 - 5	Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il Culto	Rate liquidate a sulla rendita — sulla rendita esposta nella col. 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 settem. 1867 per gli Enti morali soppressi dalla legge 7 luglio 1866	Rate — dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	Rate — dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	Arretrate favore del Fondo per il Culto posta nella col. 7 — dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1894	Arretrate — dal 1° luglio 1894 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1906	Arretrate — dal 1° gennaio 1907 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1911 — 3.75 0[0 netto	Arretrate — dal 1° gennaio 1912 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1913 — 3.50 0[0 netto	Arretrate — TOTALE Colonne 12 a 17	Ritenuta per imposta di ricchezza mobile — 8.80 0[0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Ritenuta — 13.20 0[0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	Ritenuta — 20 0[0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	Ritenuta — TOTALE Colonne 19 + 20 + 21	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 18 - 22	Credito del Demanio per rate arretrate di tassa del 30 0[0 — verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	Credito del Demanio — verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	Credito del Demanio — TOTALE Colonne 24 + 25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	Riporto . . .			65 64	614 35	39 57	588 28		»	»	»	»	»	80 55	41 55	122 10	»	»	»	»	122 10	6369 58	24898 32	31267 90
	Corporazioni religiose.																							
8	Convento dei Padri Serviti della Verità in (1) .	Viterbo	Roma	178 28	53 49	124 80	»	1° luglio 1913	»	»	»	1900 48	1560 »	468 »	131 04	4059 52	»	250 86	312 »	562 86	3496 66	»	»	»
9	Convento dei Padri Cappuc. in (2)	Buccheri	Siracusa	38 45	11 54	26 91	»	Id.	»	»	»	»	»	22 30	18 26	50 56	»	»	»	»	50 56	»	»	»
	Ammontare complessivo delle rendite annue e dei relativi arretrati liquidati a tutto giugno 1913 . . .			282 37	679 37	191 28	588 28		»	»	»	1900 58	1560 »	570 85	200 85	4232 18	»	250 86	312 »	562 86	3669 32	6369 58	24898 32	31267 90

(1) Iscrizione suppl. V. n. 161 dell'allegato F annesso al R. decreto 16 agosto 1891, n. 519.
(2) Iscrizione suppletiva V. n. 9 dell'all. G annesso al R. decreto 27 giugno 1878, n. 4480, serie 2.a.

Roma, addì 5 marzo 1914.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
FACTA.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti
C. FINOCCHIARO-APRILE.

Allegato L.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO degli elenchi degli Enti morali ecclesiastici soppressi, delle rendite da inscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico a favore del Fondo per il culto, e delle rendite da prelevarsi a favore del Demanio a saldo della tassa del 30 per cento in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico. Leggi 7 luglio 1866, n. 3036; 15 agosto 1867, n. 3848 e 29 giugno 1906, n. 262.

N. B. *Nel presente prospetto verranno omesse le colonne 10 e 11 non contenendo esse alcuna cifra.*

Numero progressivo	INDICAZIONE degli elenchi degli Enti morali ecclesiastici soppressi	NUMERO degli Enti morali ecclesiastici pei quali si ha: rendita annua da iscrivere sul Gran Libro del Debito pubblico	rendita annua da prelevare a saldo della tassa del 30 0/0	Totale — Colonne 2-3	RENDITA annua: dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle colonne 5 e 6: credito del Fondo per il Culto per rendita annua da inscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico — Colonne 5-6	debito del Fondo per il Culto per rendita annua da prelevarsi a favore del Demanio a saldo della tassa del 30 0/0 — Colonne 6-5	Decorrenza della rendita da iscriversi o da prelevarsi a favore o a carico del Fondo per il Culto	RATE liquidate a favore sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 settembre 1867 per gli Enti morali soppressi dalla legge 7 luglio 1866	dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1894
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15
1	Allegato A.	1	»	1	588 11	»	588 11	»	1° luglio 1918	»	»	1063 50	13820 58
2	Id. B.	»	1	1	»	6 14	»	6 14		»	»	»	»
3	Id. C.	»	2	2	»	137 70	»	137 70		»	»	»	»
4	Id. D.	»	1	1	45 84	54 85	»	9 01		»	»	»	»
5	Id. E.	»	1	1	»	1512 74	»	1512 74		»	»	»	»
6	Id. F.	»	3	3	»	210 97	»	210 97		»	»	»	»
7	Id. G.	3	6	9	1197 52	676 28	886 07	314 38		»	»	»	281 63
8	Id. H.	3	10	13	11 84	1824 57	5 07	1817 80		»	»	6 83	100 34
9	Id. I.	4	6	10	4595 39	5418 14	647 09	1669 79		»	»	»	12208 34
10	Id. K.	3	6	9	282 37	679 37	191 28	588 28		»	»	»	1900 48
	Risultanze complessive degli elenchi . .	14	36	50	6521 46	10520 71	2267 56	6266 81		»	»	1070 33	28371 37
	Dedotto l'ammontare compl. delle partite a credito (col. 7) da quello delle partite a debito (col. 8)						»	2267 56					
	Residua a debito del Fondo Culto per rendita da prelevare con decorrenza dal 1° luglio 1918						»	3999 25					

Numero progressivo	ARRETRATE del Fondo per il Culto (col. 7): dal 1° luglio 1894 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1906	dal 1° gennaio 1907 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1911 — 3.75 0/0 netto	dal 1° gennaio 1912 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto giugno 1918 — 3.50 per cento netto	TOTALE Colonne 16 a 18	RITENUTA per imposta di ricchezza mobile: 8.80 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	13.20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella colonna 16	TOTALE Colonne 20 + 21 + 22	Credito del Fondo per il Culto per rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 19 - 23	CREDITO DEL DEMANIO per rate arretrate di tassa del 30 0/0: verso il Fondo Culto pel tempo posteriore alla presa di possesso dei beni	verso l'Ente pel tempo anteriore alla presa di possesso dei beni	TOTALE Colonne 25 + 26
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	7351 37	2205 40	617 52	25058 37	93 59	1624 31	1470 27	3388 17	21670 20	»	»	»
2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	262 66	»	262 66
3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4301 02	1213 46	5514 48
4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	45 17	2238 49	2283 66
5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	72924 18	»	72924 18
6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2540 24	7127 45	9667 69
7	974 19	1778 80	877 87	3907 49	»	37 18	194 84	232 02	3675 47	5248 32	1995 42	15243 74
8	107 77	17 99	5 32	238 25	» 60	13 24	21 56	35 40	202 85	46632 57	18864 70	65497 27
9	7866 43	2372 32	679 22	23186 31	»	1619 42	1573 28	3192 70	19993 61	35670 90	3233 86	38904 76
10	1560 »	570 85	200 85	4232 18	»	250 86	312 »	562 86	3669 32	6369 58	24898 32	31267 90
Risultanze complessive	17859 76	6940 36	2380 78	56622 00	94 19	3745 01	3571 96	7411 15	49211 45	173994 64	67571 70	241566 34
Dedotto l'ammontare complessivo delle partite a credito (col. 24) da quello delle partite a debito (col. 25) . .									»	49211 45		
Debito del Fondo Culto per rate arretrate di tassa liquidate a tutto giugno 1918									»	124783 19		

1. RENDITA 5 per cento da prelevare a favore del Demanio con decorrenza dal 1° luglio 1913 da quella già iscritta a favore del Fondo Culto in esecuzione del R. decreto 6 gennaio 1867, n. 3546 (salvi gli effetti della legge sulla conversione della rendita, 29 giugno 1906, n. 262), lire tremilanovecentonovantanove e centesimi venticinque	L. 3.999,25
2. RATE di rendita dovute agli investiti degli Enti morali pel tempo decorso dalle prese di possesso dei beni immobili operate per gli effetti della conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866 fino al giorno 4 settembre 1867, in cui entrò in vigore la legge di soppressione del 15 agosto 1867 e già pagate agli investiti medesimi sul fondo costituito dagli interessi della rendita iscritta al Demanio in esecuzione del R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519, lire	» — —
3. RATE di rendita maturate a favore del Fondo per il Culto a tutto giugno 1913 e da scontarsi sugli interessi percepiti dallo stesso Fondo per il Culto sulla rendita iscritta a suo favore col R. decreto 6 gennaio 1867, n. 3546, lire cinquantaseimilaseicentoventidue e centesimi sessanta	» 56.622,60
4. RITENUTA per imposta di ricchezza mobile sulle rate maturate a favore del Fondo per il Culto negli anni 1869 e successivi, lire settemilaquattrocentoundici e centesimi quindici.	» 7.411,15
5. RATE di rendita a tutto giugno 1913 depurate dalla ritenuta di ricchezza mobile, lire quarantanovemiladuecentoundici e centesimi quarantacinque	» 49.211,45
6. RATE di tassa del 30 per cento dovute dal Fondo Culto al Demanio pel tempo posteriore alla presa di possesso, lire centosettantatremilanovecentonovantaquattro e centesimi sessantaquattro	L. 173.994,64
7. RATE di rendita a favore del Fondo Culto da dedurre dalle rate di tassa a carico di detta Amministrazione lire quarantanovemiladuecentoundici e centesimi quarantacinque . .	» 49.211,45
8. RESIDUANO a debito del Fondo per il Culto a tutto giugno 1913, lire centoventiquattromilasettecentottantatre e centesimi diciannove	» 124.783.19

Roma, addì 5 marzo 1914.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro segretario di Stato per le finanze
FACTA.

Il ministro di grazia e giustizia e dei culti
FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 259 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 29 giugno 1913, n. 797, e le annesse tabelle *B* e *C*;

Vista la legge 27 dicembre 1906, n. 692, e l'art. 2 della legge 15 luglio 1906, n. 345;

Visto l'art. 1 della legge 22 giugno 1913, n. 710;

Sentito il Consiglio superiore di marina e il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'unito ordinamento per il personale degli assistenti del genio navale, firmato d'ordine Nostro, dal ministro della marina.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nell'ordinamento annesso al presente decreto avranno effetto dal 1° gennaio 1914.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1914.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MILLO.

Visto, *Il guardasigilli:* DARI.

Ordinamento degli assistenti del Genio navale

Art. 1.

Gli assistenti del Genio navale sono destinati a coadiuvare gli ingegneri di tale corpo in tutti i servizi ad essi attribuiti ed a speciali incarichi per conto delle direzioni delle costruzioni navali.

Essi prendono imbarco sulle Regie navi, a norma delle tabelle in vigore.

Art. 2.

Lo stipendio annuo degli assistenti del Genio navale è stabilito come segue;

assistenti di 1ª classe L. 2800
assistenti di 2ª classe L. 2300.

Art. 3.

Gli assistenti del Genio navale dopo sei anni di non interrotto servizio nello stesso grado, hanno diritto ai seguenti aumenti di stipendio:

assistenti di 1ª classe L. 360
assistenti di 2ª classe L. 230.

Essi hanno diritto ad un nuovo aumento nelle stesse proporzioni dopo un secondo sessennio.

Art. 4.

Agli assistenti del genio navale imbarcati sulle R. navi spettano gli assegni stabiliti dal regolamento per gli assegni speciali di bordo.

Art. 5.

Gli assistenti del genio navale vestono la divisa stabilita per i sottufficiali del corpo R. equipaggi dei gradi corrispondenti secondo la tabella *B* annessa alla legge 29 giugno 1913, n. 797, circa l'ordidamento dei corpi militari della R. marina, col distintivo di categoria attualmente in vigore.

Art. 6.

Gli assistenti del genio navale sono reclutati, in seguito ad esame di concorso bandito dal Ministero della marina, fra i sottufficiali e i sottocapi del corpo R. equipaggi delle categorie macchinisti (in via di eliminazione), meccanici ed operai (specialità carpentieri) e fra gli operai borghesi dei RR. arsenali e cantieri militari marittimi, appartenenti alle categorie carpentieri e congegnatori.

Art. 7.

Per essere ammessi al concorso per la nomina ad assistente di 2ª classe si richiede:

a) per i militari, possedere ottime note caratteristiche da non meno di due anni;

b) per gli operai borghesi, produrre un certificato della Direzione delle costruzioni navali cui appartengono, attestante di avere sempre tenuta buona condotta ed avere abilità professionale e qualità morali da renderli presumibilmente atti ad adempiere le funzioni del grado cui aspirano.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che abbiano età inferiore ai 28 anni e superiore agli anni 35.

Art. 8.

Tutti i concorrenti, compresi i militari, prima degli esami saranno assoggettati a visita medica, per accertarne l'idoneità fisica allo speciale servizio al quale aspirano.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice pel concorso di cui all'art. 6 è composta come segue:

un colonnello del genio navale, presidente;
un capitano di fregata o di corvetta, membro;
un tenente colonnello o maggiore del genio navale, membro;
un capo tecnico principale della categoria assistenti, membro;
un capitano del genio navale, membro e segretario.

Art. 10.

L'esame di concorso di cui all'art. 6 comprenderà:

a) una prova di lingua italiana (scritta);
b) una prova di aritmetica e geometria (scritta e orale);
c) una prova di disegno;
d) una prova di interpretazione di disegno a tracciamento (scritta);
e) una prova di lavoro manuale;
f) una prova orale di costruzione navale,

in base a programma da approvarsi con decreto Ministeriale.

Per ciascuna prova sarà fatta una votazione disponendo ciascun membro della Commissione esaminatrice di venti punti ed esprimendosi in ventesimi la somma della votazione.

Al voto delle prove *a*) e *b*) sarà assegnato il coefficiente 1, a quello delle prove *c*), *d*), *e*), il coefficiente 2, ed a quello della prova *f*) il coefficiente 3.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che in ciascuna prova otterranno un punto non inferiore ai 10|20.

I concorrenti dichiarati idonei saranno classificati in graduatoria in base alla somma delle votazioni riportate.

Art. 11.

I vincitori del concorso sono nominati assistenti di 2ª classe e imbarcati su RR. navi.

La nomina non è però definitiva se non dopo sei mesi di favorevole esperimento sopra navi armate dello Stato, dal quale risulti che il candidato ha attitudine alla vita di mare, e possiede le cognizioni professionali relative al suo nuovo grado, giusta le disposizioni dell'articolo seguente.

Art. 12.

Gli assistenti in esperimento a bordo delle RR. navi, trascorsi cinque mesi di imbarco dovranno sostenere un esame di idoneità intorno ai seguenti regolamenti:

a) regolamento di disciplina per i corpi militari della Regia marina;

b) regolamento per il servizio a bordo delle RR. navi armate od in riserva;

c) regolamento per il servizio delle direzioni dei lavori;

d) istruzioni sul servizio degli apparati motori e per la conservazione degli scafi delle RR. navi.

Saranno materia di esame solo quelle parti di detti regolamenti che hanno attinenza col servizio che gli assistenti debbono prestare a bordo e nei RR. arsenali.

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal comando di bordo e composta dell'ufficiale in 2ª, presidente, dell'ingegnere di bordo o, in sua assenza, del direttore di macchina e di un tenente di vascello.

La Commissione assegnerà un voto di merito in ventesimi analogamente al disposto dell'art. 10, compilando un apposito verbale

Art. 13.

Gli assistenti in esperimento che abbiano ottenuto nell'esame di cui al precedente art. 12 un voto di merito non inferiore a 10|20 e siano dal comando della nave dichiarati idonei alla vita di bordo, otterranno, allo scadere dei sei mesi previsti dall'art. 11 la nomina definitiva ad assistente di 2ª classe.

Art. 14.

La Commissione di avanzamento degli assistenti è composta come segue:

il direttore generale delle costruzioni navali, presidente;
un colonnello del genio navale, membro;
un ufficiale superiore di vascello, id.;
un tenente colonnello o maggiore del genio navale, id.;
un capitano del genio navale, membro e segretario.

Art. 15.

Gli assistenti di 2ª classe sono promossi alla 1ª se riconosciuti idonei dalla Commissione di avanzamento, sempre quando abbiano compiuto quattro anni di permanenza nella classe, nonchè due anni di imbarco in qualità di assistente.

Per essi si compilano speciali specchi caratteristici secondo le modalità stabilite dal vigente regolamento di disciplina pei sottufficiali del corpo R. equipaggi.

Art. 16.

Per l'idoneità all'avanzamento è indispensabile:

1° possedere l'attitudine fisica necessaria;
2° avere sempre serbato ottima condotta;
3° possedere spiccata attitudine professionale.

Art. 17.

Gli assistenti di 2ª classe riconosciuti idonei all'avanzamento non possono essere presi nuovamente in esame se non sia trascorso un anno dal precedente giudizio.

Coloro che per due volte consecutive non fossero dichiarati idonei sono definitivamente esclusi dall'avanzamento.

Art. 18.

Le nomine e le promozioni degli assistenti del genio navale hanno luogo per decreto Ministeriale.

Art. 19.

Gli assistenti di 1ª classe che contino almeno sei anni di servizio

nel grado ed abbiano compiuto complessivamente nel grado di assistente di 2ª classe ed in quello di 1ª classe un periodo di imbarco di almeno quattro anni, dei quali due almeno su navi in armamento, possono aspirare alla nomina a capo tecnico principale di 3ª classe nel personale civile tecnico della R. marina (categoria assistenti).

Art. 20.

La nomina di cui all'articolo precedente ha luogo esclusivamente per concorso per titoli ogni qualvolta occorre provvedere a vacanza esistente nel grado di capo tecnico principale di 3ª classe (assistenti).

I titoli indispensabili per l'ammissione al concorso riguardano:

a) l'idoneità fisica;

b) l'ottima condotta;

c) le qualità professionali;

d) l'assistenza all'allestimento di una nave sia pure soto ordini.

Il giudizio è deferito al Consiglio d'amministrazione presso il Ministero della marina.

Art. 21.

Gli assistenti di 1ª classe che per due volte abbiano preso parte al concorso di cui all'articolo precedente e non siano stati dichiarati idonei, non potranno ulteriormente concorrere alla nomina a capo tecnico principale di 3ª classe (assistenti).

Art. 22.

Gli assistenti del genio navale quando contino venti anni di servizio e 42 di età hanno diritto al collocamento a riposo per anzianità di servizio, ma quando contando venti anni di servizio raggiungano 52 di età sono collocati a riposo d'autorità per anzianità di servizio e per ragioni di età.

Disposizioni transitorie.

Art. 23.

Per la prima applicazione del presente ordinamento potranno essere nominati definitivamente assistenti del genio navale di 2ª classe i militari e gli operai dichiarati idonei nel concorso ultimo e che per più di un anno abbiano con lodevole risultato esercitato le funzioni di assistente del genio navale a bordo delle R. navi, e trovinsi tuttora imbarcati in tale qualità.

Art. 24.

Potranno, del pari, per la prima applicazione del presente ordinamento, essere ammessi agli esami di concorso i militari e gli operai che per lo stesso periodo di un anno abbiano esercitate le funzioni di assistente del genio navale a bordo di R. navi, quand'anche abbiano superata la età prescritta dal presente ordinamento.

Art. 25.

Il R. decreto 11 marzo 1900, n. 96, e qualsiasi altra norma contraria al presente decreto è abrogata.

Roma, lì 5 marzo 1914.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della marina
MILLO.

Il numero 384 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 16 aprile 1914, n. 312, relativa alla « Partecipazione dell'Italia all'Esposizione internazionale delle arti grafiche e del libro » che sarà tenuta in Lipsia nel 1914;

Visto il R. decreto in data 9 novembre 1913, n. 1314, col quale fu autorizzato il prelevamento di L. 50.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per far fronte alle prime spese occorrenti per la partecipazione predetta;

Ritenuto opportuno di valersi della facoltà accordata dall'art. 2 della legge stessa, di affidare cioè l'incarico di organizzare e di dirigere il concorso italiano al Comitato nazionale per le esposizioni e le esportazioni italiane all'estero, con sede in Roma, eretto in ente morale con R. decreto 26 aprile 1908, e di stabilire norme precise per l'adempimento di tale incarico;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio, di concerto con il ministro segretario di Stato per gli affari esteri e con il ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'incarico di organizzare e di dirigere il concorso italiano alla Esposizione internazionale per l'industria del libro e delle arti grafiche di Lipsia del 1914 è affidato al Comitato nazionale per le esposizioni e le esportazioni italiane all'estero, con sede in Roma, che lo adempirà con piena e intera sua responsabilità, sotto la sorveglianza del Ministero di agricoltura, industria e commercio, giusta l'impegno assunto dal Comitato con lettera del 20 aprile 1914, n. 1579.

Art. 2.

Per sopperire alle prime spese all'uopo occorrenti, il Ministero di agricoltura, industria e commercio, verserà al Comitato nazionale la somma di lire cinquantamila già inscritta, in virtù del predetto R. decreto, al capitolo 210-*ter* dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario in corso.

Art. 3.

Le altre lire centocinquantamila, indicate al secondo comma dell'art. 1° della menzionata legge, saranno corrisposte al Comitato nazionale nel periodo in cui l'Esposizione resterà aperta.

Tuttavia, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti dal Comitato verso gli espositori e le Amministrazioni governative, sullo stanziamento previsto sarà trattenuta la somma di lire ventimila, che sarà pagata dopo la chiusura della Esposizione e quando sarà stato presentato il rendiconto amministrativo debitamente vistato dal R. commissario.

Art. 4.

Rimane stabilito che, in nessun caso, nè per verun titolo o ragione, potrà dal Comitato nazionale richiedersi al Governo italiano qualsiasi ulteriore contributo finanziario, oltre le lire duecentomila (200.000) di cui alla legge predetta, fosse pure a titolo di speciale indennizzo per casi di forza maggiore, dovendosi in ogni modo ritenere che il comitato nazionale assume *à forfait* l'incarico di organizzare e di dirigere il concorso italiano all'Esposizione del libro e delle arti grafiche di Lipsia alle condizioni portate dal presente decreto.

Art. 5.

La rappresentanza ufficiale della sezione italiana e l'alta vigilanza

u di essa sono affidate al commissario generale nominato con R. decreto 8 marzo 1914.

Il Comitato nazionale metterà a disposizione del R. commissario generale, non più tardi del mese di giugno 1914, la somma di lire diecimila per spese di rappresentanza.

Art. 6.

Le somme indicate agli articoli 2 e 3 del presente decreto, saranno corrisposte al Comitato nazionale con mandati diretti intestati al comm. Giovanni Silvestri, presidente della Commissione esecutiva di organizzazione, in seguito a richiesta del Comitato nazionale, munita del visto del R. commissario.

Il Ministero di agricoltura, industria e commescio ha la facoltà di ordinare ispezioni contabili per accertare la regolarità della gestione.

Art. 7.

Il personale della sezione italiana è nominato dal Comitato nazionale; tuttavia, la nomina del direttore deve ottenere il gradimento del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 8.

Il Comitato provvede alla preparazione ed alla organizzazione della sezione italiana.

Inoltre, alle condizioni indicate all'art. 9 provvede pure i locali ed il relativo addobbo, e si obbliga alle seguenti prestazioni:

1° trasporto dalla stazione ferroviaria, marittima o lacuale, più vicina al domicilio dello espositore fino alla stazione ferroviaria di Lipsia, ritenendosi assunti in consegna dal Comitato nazionale i prodotti da esporre, quando siano accettati dalle stazioni di partenza;

2° trasporto delle merci dalla stazione di Lipsia a piè d'opera, compresi il disimballaggio e il collocamento a posto, nel recinto della sezione italiana;

3° trasporto dei prodotti imballati dalla stazione italiana agli scali dopo la chiusura dell'Esposizione;

4° trasporto ferroviario da Lipsia in Italia e riconsegna alla stazione ferroviaria marittima o lacuale di partenza;

5° operazioni doganali d'importazione e di esportazione temporanea in Italia e in Germania;

6° sorveglianza generale della Mostra;

7° ritiro, conservazione e riconsegna degli imballaggi;

8° rappresentanza degli espositori verso il Comitato tedesco;

9° inscrizione nel catalogo speciale della sezione italiana;

10° inscrizione nel catalogo generale dell'Esposizione;

11° assicurazione delle merci e degli imballaggi contro i rischi dei trasporti, dei furti, degli incendi, delle rotture e dei deterioramenti a norma della relativa polizza;

12° concessione di vetrine, palchetti o altro necessario alla installazione dei prodotti.

Il Comitato nazionale, previa approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio, ha facoltà di escludere dalle prestazioni di cui al n. 11, determinate serie di prodotti, lasciando all'espositore la cura di provvedervi, se crede, direttamente.

Art. 9.

A titolo di corrispettivo di tutte le prestazioni di cui al precedente articolo, ad eccezione di quelle distinte coi nn. 11 e 12, l'espositore pagherà al Comitato nazionale un contributo che, tenuto conto di tutte le prestazioni elencate all'articolo precedente in nessun caso potrà superare il doppio delle somme indicate nell'articolo 11 del regolamento generale dell'Esposizione di Lipsia.

I contributi degli espositori saranno contabilizzati dal Comitato agli effetti dell'art. 29, 3° e 4° comma dello statuto del Comitato stesso, approvato con R. decreto 26 aprile 1908.

Art. 10.

L'ammissione di ogni singolo espositore alla Mostra spetta al Comitato nazionale.

Il commissario generale risolve in grado di appello definitivo sui reclami per rifiuti d'ammissione e decide anche di ufficio, con facoltà insindacabile, sull'ordinamento della Mostra italiana e sulla eventuale esclusione di singoli oggetti non rispondenti al carattere e alla importanza della gara internazionale.

Art. 11.

Per effetto dell'incarico conferito al Comitato nazionale ai sensi dell'art. 1°, in conformità delle disposizioni contenute nel presente decreto, il Ministero di agricoltura, industria e commercio non assume alcuna responsabilità verso gli espositori e verso i terzi.

Art. 12.

Il Comitato nazionale può formulare proposte per la Giuria, la cui nomina è fatta a norma del regolamento speciale per la Giuria dell'Esposizione internazionale per l'industria del libro e delle arti grafiche di Lipsia del 1914.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1914.

VITTORIO EMANUELE.

CAVASOLA — DI SAN GIULIANO — RUBINI.

Visto, *Il guardasigilli:* DARI.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti RR. decreti:

N. 379

Regio Decreto 30 aprile 1914, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Reggello di applicare nell'anno 1913 la tassa di famiglia col limite massimo deliberato il 13 dicembre 1913.

N. 380

Regio Decreto 23 aprile 1914, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, il lascito « Nicola Viti » per ricovero delle fanciulle povere ed abbandonate della Città d'Arezzo, è eretto in ente morale sotto l'amministrazione della Congregazione di Carità e ne è approvato lo statuto organico.

N. 383

Regio Decreto 19 aprile 1914, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, l'asilo infantile di Malonno (Brescia), è eretto in ente morale, con amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re**, *in udienza del 30 aprile 1914, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Gallico (Reggio Calabria).*

SIRE!

L'Amministrazione comunale di Gallico, nominata dal Consiglio nel maggio 1913, invece di portar rimedio al grave disordine della contabilità e della finanza, da lungo tempo permanente, ne ha reso anzi più gravi le conseguenze, tollerando l'irregolare funzionamento degli uffici municipali, il quale ha reso impossibile l'opera riparatrice ai danni prodotti dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Gli uffici municipali, privi della necessaria direzione, per la malattia e l'assenza del segretario e per la vacanza del posto di vice segretario, sono stati affidati a un personale straordinario e neppure residente nel centro.

Dal marzo 1911 i verbali delle deliberazioni della Giunta municipale e dal luglio 1911 quelli del Consiglio comunale non si sono più trascritti negli appositi registri, in conformità delle norme in vigore.

Mancano i più importanti registri ed atti, tra i quali l'inventario dei beni stabili, l'elenco dei debiti e delle altre passività, quello delle strade comunali, l'elenco dei poveri e non si tengono le carte e gli atti necessari per l'esercizio del controllo sul movimento delle entrate e delle spese per l'accertamento dei fondi nella Cassa comunale.

Non è impiantato infatti il libro mastro e fino al dicembre 1913 non era neppure tenuto il registro a madre e figlia dei mandati di pagamento, che l'ufficio municipale ha rilasciati su fogli volanti, omettendo anche di farne regolare registrazione.

Non si è esercitata opera efficace per ottenere dal cessato esattore-tesoriere la presentazione dei conti dal 1910 al 1912, e nulla si è fatto per la definizione dei conti dal 1905 al 1909, compilati di ufficio.

Nel 1913 si è compiuta una sola verifica di Cassa e si è omesso, come nel passato, l'accertamento dei fondi di Cassa alla fine dell'esercizio finanziario.

Nessun controllo si è esercitato sulla gestione del dazio consumo, chiusasi alla fine del 1913 con un debito di L. 3000 circa verso il Comune da parte dell'appaltatore, al quale era consentito di eseguire con ritardo i pagamenti dovuti, non essendogli neppure applicate le multe relative.

Al personale dipendente dal Comune si è sempre corrisposto lo stipendio intiero, senza alcuna detrazione per l'imposta di ricchezza mobile, la quale abusivamente è stata in tal modo messa a carico del Comune.

Neglette sono le condizioni igieniche dell'abitato e deficienze presentano i pubblici servizi, come ha dimostrato una recente inchiesta, alle cui risultanze non valgono a togliere importanza i rilievi presentati dal sindaco col memoriale a stampa del 18 marzo 1914, a nome e in difesa dell'attuale amministrazione.

In conseguenza, anche secondo il parere del 24 aprile corrente del Consiglio di Stato, è indispensabile una gestione straordinaria, la quale, nel porre riparo ai mali del passato, accerti le eventuali responsabilità, dando assetto e sistemazione alla finanza e alle contabilità e ai pubblici servizi.

Mi onoro pertanto di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che scioglie quel Consiglio comunale.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 316 e 317 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 21 maggio 1908, n. 269;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Gallico, in provincia di Reggio Calabria, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dott. Vittorio Truccone (*) è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, sino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1914.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.

(*) Sostituito, per decesso, dal dott. Luigi Sestili, con R. decreto 7 maggio 1914.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re**, *in udienza del 3 maggio 1914, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Terranova Bracciolini (Arezzo).*

SIRE!

Nello scorso febbraio, in seguito alle dimissioni presentate dalla Giunta comunale di Terranova Bracciolini, fu inviato in quel Comune un commissario prefettizio, con incarico di tentare di risolvere la crisi verificatasi in seno a quell'Amministrazione.

Riuscite però infruttuose le pratiche da lui fatte in tal senso, ed urgendo di provvedere al normale svolgimento della funzione amministrativa, gli fu affidata la temporanea gestione del Comune, durante la quale egli ebbe a constatare che le ragioni dell'anormale funzionamento di quella civica azienda sono da ricercarsi nelle disastrose condizioni della finanza, nell'imperfetto funzionamento dell'ufficio del Comune, e, soprattutto, nell'inerzia dei suoi amministratori.

Il grave disavanzo che incombe sul bilancio del Comune, la precarietà ed anormalità della situazione finanziaria, lo stato di disordine dell'ufficio municipale, mancante del segretario titolare, la illegalità sistematica nella erogazione delle spese, sono fatti che richiedono pronte ed energiche cure, se si vogliono evitare più gravi ed irreparabili conseguenze.

A tale stato di cose fa singolare contrasto l'atteggiamento di quella rappresentanza comunale che ha dimostrato di non volersi più interessare dell'amministrazione del Comune.

Infatti ben sei adunanze consiliari, di cui le due ultime indette dallo stesso commissario prefettizio, riuscirono deserte, sebbene all'ordine del giorno figurassero iscritti importantissimi affari, tra i quali la discussione del bilancio per il corrente esercizio e del consuntivo 1912.

Non resta pertanto che procedere allo scioglimento di quel consiglio comunale, giusta anche il parere espresso dal Consiglio di Stato in adunanza del 1° maggio corrente e in tal senso provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 316 e 317 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 21 maggio 1908, n. 269;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Terranova Bracciolini, in provincia di Arezzo, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dott. Luigi Aquilino è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1914.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 7 maggio 1914, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Barrafranca (Caltanissetta).

SIRE!

Le ragioni di ordine pubblico per le quali nello scorso gennaio venne sciolto il Consiglio comunale di Barrafranca rendono necessario di non procedere alla ricostituzione del medesimo prima della entrata in vigore delle nuove liste.

D'altra parte occorre completare, mediante l'ulteriore opera del R. commissario, il riordinamento della civica azienda.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto con cui viene prorogato di altri tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Barrafranca.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Barrafranca, in provincia di Caltanissetta;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Barrafranca, è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1914.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri a S. M. il Re, in udienza del 7 maggio 1914, sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario straordinario di Delia (Caltanissetta).

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto con cui viene prorogato di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Delia.

Si ritiene necessaria tale proroga, permanendo le ragioni di ordine pubblico per le quali nello scorso febbraio venne sciolto il detto Consiglio, ed occorrendo, inoltre, tuttora l'opera del R. commissario per completare il riordinamento della civica azienda.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto 8 febbraio 1914, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Delia, in provincia di Caltanissetta;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Delia è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1914.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Di concerto col ministro dell'interno;

Visto l'art. 1° della legge 31 gennaio 1901, n. 23, sull'emigrazione;

Visto il proprio decreto in data 5 agosto 1911 col quale venne sospesa l'emigrazione all'Uruguay;

DECRETA:

La sospensione dell'emigrazione all'Uruguay cessa colla data del presente decreto.

Roma, 10 maggio 1914.

DI SAN GIULIANO.
SALANDRA.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL' INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la opportunità di adottare misure eccezionali per evitare qualsiasi pericolo di diffusione dell'afta epizootica in Sardegna, che attualmente ne è immune;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636 e l'ordinanza di polizia veterinaria 3 marzo 1904;

Ordina:

Art. 1.

Gli animali bovini, ovini e suini, che si spediscono in Sardegna da altre località del Regno, sia a scopo di riproduzione o di allevamento, sia a scopo di macellazione, devono essere visitati, prima dell'imbarco, dal veterinario incaricato del servizio portuale negli scali di partenza. Sarà permessa la spedizione soltanto di quegli animali che saranno riconosciuti sani e non sospetti di contaminazione e purchè risulti essersi adempiuto, dagli speditori, all'obbligo di cui all'art. 2. Dell'esito favorevole della visita, il veterinario rilascierà analoga attestazione, che dovrà accompagnare gli animali stessi.

Gli animali spediti non potranno essere scaricati nei porti di arrivo della Sardegna, senza aver prima subìto una nuova visita da parte del veterinario di porto.

Art. 2.

I proprietari, o chi per essi, dovranno, prima dell'imbarco degli animali, dare avviso telegrafico della spedizione al prefetto della Provincia a cui appartiene il porto di sbarco, indicando:

a) la specie ed il numero degli animali da spedire, nonchè l'uso cui sono destinati, se sieno, cioè, da riproduzione, da allevamento o da macello;

b) il giorno ed il porto di arrivo ed il Comune di destinazione;

c) il nome e la residenza del destinatario.

Art. 3.

Gli animali da riproduzione o da allevamento, riconosciuti sani al momento dello sbarco, saranno fatti proseguire, servendosi della ferrovia fin dove è possibile.

Non appena giunti nei luoghi di destinazione, a cura dell'autorità sanitaria comunale, saranno isolati in apposito luogo e tenuti in osservazione per dodici giorni. Trascorso con esito favorevole tale periodo, il sindaco ne darà comunicazione al prefetto e gli animali saranno sciolti da ogni vincolo. Nel caso in cui alla visita del veterinario di porto si trovasse taluno degli animali di cui al presente articolo, colpiti d'afta epizootica, dovrà invece provvedersi subito al suo isolamento e sequestro, da effettuarsi, a spese dei singoli proprietari, in località riconosciuta adatta, insieme con gli altri animali del medesimo gruppo.

Art. 4.

Lo sbarco degli animali da macello resta limitato al solo porto di Portotorres, per la provincia di Sassari, (Maddalena esclusa) ed a quello di Cagliari, per la provincia di Cagliari. Gli animali da macello sbarcati a Portotorres e riconosciuti sani saranno subito caricati su vagoni ferroviari ed inviati direttamente al macello di Sassari per la macellazione; quelli sbarcati a Cagliari saranno pure condotti al mattatoio locale ed ivi macellati.

Gli animali da macello che, nella visita fatta a bordo nel porto di arrivo, verranno riconosciuti ammalati di afta epizootica, saranno immediatamente abbattuti sul posto.

Art. 5.

Sarà in ogni caso provveduto, secondo le norme vigenti di polizia veterinaria, alla disinfezione dei locali occupati dal bestiame nelle navi e dei carri ferroviari impiegati nel trasporto, non che alle occorrenti lavature disinfettanti degli animali, al momento del loro sbarco nell'Isola.

I prefetti delle Provincie marittime sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, che andrà in vigore il 20 corrente.

Roma, addì 15 maggio 1914.

Pel ministro
CELESIA.

R. COMMISSIONE DELLE PREDE
funzionante in esito alla guerra italo-turca

Stato di ripartizione del prodotto delle prede del veliero « Schiahin-Deria » e del veliero di nome ignoto catturato presso il porto di Sokoro (isola di Lipso).

L'avv. Giacomo Carretto, consigliere della Corte di appello di Roma, commissario designato ai sensi dell'art. 240 del Codice della marina mercantile, con decreto Presidenziale 5 agosto 1913, per formare lo Stato di ripartizione del prodotto delle prede fra gli aventi diritto;

Considerato che con sentenza di questa Commissione in data 27 luglio-17 agosto 1912 venne ordinata la confisca e la vendita del veliero di nome ignoto sorpreso il 13 maggio 1912 a Porto Sokoro (Lipso) carico di 387 cassette di cartuccie di fucile, dalle due Regie cacciatorpediniere « Nembo » ed « Aquilone »;

Che con altra sentenza 4 agosto-19 settembre 1912 veniva ordinata la confisca e la vendita del veliero di nazionalità ottomana « Schiahin-Deria » catturato dalle RR. cacciatorpediniere « Fuciliere » e « Lampo » il 31 maggio 1912 nel mar Egeo e la confisca del carico di biscotto che già era stato venduto a Stampalia per L. 305;

Che riuscito inutile il tentativo di vendita ai pubblici incanti de due velieri, i quali erano stati irreparabilmente danneggiati da un violento fortunale nei primi di novembre 1912, essi furono venduti dal maresciallo Del Buono Giacomo per la complessiva somma di L. 70;

Che per procedere alla ripartizione e liquidazione del suaccennato complessivo prodotto a sensi dell'art. 229 Codice della marina mercantile e delle norme regolamentari contenute nel R. decreto 1° dicembre 1912 occorrerebbe che dedotte le spese eventuali, ed assegnati i due quinti della somma stessa alle finanze dello Stato e l'altro quinto alla Cassa invalidi, gli altri due quinti, che complessivamente non potrebbero mai eccedere le L. 150, venissero ripartiti in quote fra i componenti gli equipaggi;

Che per tale ripartizione ciascuna quota non solo diventerebbe di valore insignificante, ma sarebbe in gran parte assorbita dalle spese occorrenti per la liquidazione;

Che in tali condizioni di cose si ravvisa la necessità, per non distruggere inutilmente un già pur tenue valore, di assegnare la parte spettante agli equipaggi alla Cassa invalidi della marina mercantile, interpretando così la volontà degli aventi diritto, come altra volta fu fatto in caso simile senza che ne sorgesse reclamo di sorta;

Visto l'art. 229 Codice marina mercantile e per le anzidette ragioni forma il seguente

Stato di ripartizione:

1. Dalla somma come sopra ricavata in L. 375 ordina vengano preliminarmente dedotte le spese di procedura e di liquidazione eventuali.

2. Della rimanenza, assegna alla Cassa invalidi della marina mercantile oltre il quinto che le spetta per legge anche i due quinti che dovrebbero esser ripartititi fra gli equipaggi delle RR. cacciatorpediniere « Fuciliere », « Lampo », » Aquilone » e « Nembo ».

3. Devolve il rimanente alle finanze dello Stato.

4. Ordina la pubblicazione del presente stato di ripartizione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno a tutti gli effetti di legge.

Roma, 24 aprile 1914.

Il commissario ripartitore
G. Carretto.

Il segretario
G. Fusignani.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 16 maggio 1914, in L. 100,47.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (Divisione portafoglio).

15 maggio 1914.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl'interessi maturati a tutt'oggi
3.50 °/₀ netto . . .	97.15 60	95.40 60	95.87 20
3.50 °/₀ netto (1902)	96.56 25	94.81 25	95.27 85
3 °/₀ lordo	64.12 50	62.92 50	63.82 83

CONCORSI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visti i regolamenti approvati coi RR. decreti 27 febbraio 1890, n. 6792, e 5 febbraio 1914, n. 215;

Visto il decreto Ministeriale del 10 aprile 1914 col quale si bandisce un concorso per due posti di volontario interprete per la lingua turca;

Determina quanto segue:

Gli esami scritti consisteranno oltre che in quelli indicati nel decreto succitato, anche in una composizione in lingua italiana e in una in lingua francese.

Roma, 7 maggio 1914.

DI SAN GIULIANO.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

R. Istituto femminile di Montagnana

Concorso ad un posto di maestra nel corso elementare

È aperto il concorso ad un posto di maestra ed eventuale di risulta nel corso elementare di questo R. Istituto con lo stipendio di L. 1140 annue.

Il concorso ha luogo per titoli.

Coloro che intendono di prendervi parte debbono inviare al presidente del Consiglio direttivo dell'Istituto entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione domanda in carta bollata da L. 0,60 corredata dei seguenti documenti:

1° attestato di nascita dal quale risulti che l'aspirante non abbia oltrepassato il 40° anno di età tranne che si tratti di persona che abbia prestato servizio governativo con diritto a pensione per un periodo di tempo non inferiore all'eccedenza della sua età rispetto al limite dei 40 anni;

2° certificato di medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che la concorrente è di sana costituzione fisica ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirle l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira;

3° fede penale di data non anteriore a tre mesi prima della chiusura del concorso;

4° certificato di moralità rilasciato da non più di tre mesi dalla chiusura del concorso dal sindaco del Comune ove la concorrente risiede con la dichiarazione del fine per cui il certificato stesso è rilasciato e sentito l'avviso della Giunta municipale;

5° certificato di cittadinanza italiana;

6° patente normale di grado superiore;

7° elenco in carta libera di tutti i documenti;

8° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

9° ritratto fotografico della concorrente con la firma autografa di lei vidimata dal sindaco.

Oltre al certificato di cui al numero 4° la concorrente che non abiti nel Comune da oltre un biennio deve presentare anche un attestato di moralità rilasciato con le stesse norme dai sindaci dei Comuni dove abitava precedentemente. Ai documenti predetti le concorrenti possono aggiungere tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse.

Saranno considerati titoli di merito e di preferenza i diplomi di licenza dei RR. educatori del Regno ed i servizi lodevoli prestati in altri Istituti femminili.

I documenti devono essere presentati in originale o in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

Sono dispensati dal presentare il documento n. 5 i cittadini delle provincie italiane non comprese nel territorio dello Stato quando anche manchino della naturalità e dal presentare i documenti 1, 3, 4, 5, le concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative.

Nella domanda la concorrente deve indicare con esattezza la propria dimora ed il luogo ove intende le siano restituiti i documenti.

Non sono accolte le domande che giungano all'Istituto dopo la chiusura del concorso e non sono sottoposte alla Commissione giudicatrice le domande non corredate di tutti i titoli e documenti sopraindicati.

Dopo la chiusura del concorso non si accettano nuovi titoli.

Sono escluse dal concorso quelle concorrenti di cui i documenti siano riconosciuti non regolari.

Montagnana, 4 maggio 1914.

Il presidente
G. CISCA.

N. B. — Lo stipendio è gravato da trattenuta di L. 300 annue per i benefici della vita interna. La titolare deve prestarsi senza diritto a compenso alla sorveglianza interna secondo le disposizioni e gli incarichi della signora direttrice del R. Istituto.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì, 15 maggio 1914

Presidenza del vice presidente CAPPELLI.

La seduta comincia alle ore 14.

VALENZANI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Saluto del comune di Calatafimi.

PRESIDENTE, comunica un telegramma del pro-sindaco di Calatafimi, che rivolge un reverente saluto alla Rappresentanza Nazionale nella ricorrenza della gloriosa battaglia.

È lieto che le patriottiche popolazioni siciliane ricordino le giornate memorande del riscatto nazionale. Ricambia il saluto dell'Assemblea alla nobile città di Calatafimi. (Vive approvazioni).

Interrogazioni.

CELESIA, sottosegretario di Stato per l'interno, all'on. Toscano osserva che la località prescelta per la ricostruzione del carcere di San Martino non è affatto nel cuore della città, essendo prossima al cimitero monumentale.

Aggiunge che essa è stata prescelta da una Commissione apposita, dopo accurati studi.

TOSCANO afferma che l'edificio carcerario impedirà lo sviluppo della nuova città dalla parte del viale di San Martino, che è di essa l'arteria principale, mentre si potrebbe più vantaggiosamente costruirlo alla periferia.

Si riserva, se sarà necessario, di trasformare in interpellanza la presente interrogazione.

COTTAFAVI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio, rispondendo all'on. Nuvoloni riconosce che l'istruzione delle domande di sussudio ai danneggiati dalle alluvioni e dalle mareggiate del 1910 nella Liguria, di competenza dell'ufficio tecnico di finanza, ha subito qualche ritardo.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio, dopo aver mandato sul luogo un funzionario, ha interessato l'Amministrazione finanziaria affinchè aumentasse il numero degli impiegati addetti al servizio di accertamento.

DA COMO, sottosegretario di Stato per le finanze, riconosce egli pure che il lavoro è stato ritardato per la formazione del nuovo catasto.

Ma ora è stato ripreso con la maggiore alacrità, e sarà condotto a termine nel più breve tempo possibile.

NUVOLONI, lamenta che non siasi ancora data esecuzione alla legge, che mirava ad alleviare i gravi danni arrecati alla Liguria agricola dalle alluvioni del 1910.

Invoca maggior sollecitudine verso una regione, che per troppi riguardi appare dimenticata dallo Stato.

DA COMO, sottosegretario di Stato per le finanze, osserva che solo nell'agosto scorso è scaduto il termine per la presentazione delle domande di sussidio.

Nota che l'accoglimento di tali domande è subordinato alla necessità di constatare se siano state eseguite le opere di riparazione e di ricostruzione prevedute dalla legge.

Ciononostante già quattromila domande sono state regolarmente istruite.

MARCELLO, sottosegretario di Stato per le poste e i telegrafi, agli onorevoli Gasparotto e Maffioli dichiara che i fattorini telegrafici, che parteciparono allo sciopero avvenuto a Milano il 31 luglio dello scorso anno, avrebbero dovuto, in applicazione alle vigenti disposizioni, essere dichiarati tutti dimissionari d'ufficio per volontario abbandono del servizio.

Il Ministero, tuttavia, valendosi di una sua facoltà discrezionale, usò indulgenza coi fattorini che avevano buoni precedenti e pei quali concorrevano circostanze attenuanti, limitandosi a sospenderli per sei mesi.

L'Amministrazione non poteva e non doveva usare simile trattamento per i fattorini di irriducibile indisciplina.

Per alcuni fattorini, che furono denunziati all'autorità giudiziaria, e che furono prosciolti, sarà ripresa in esame la loro posizione. In tal circostanza non è preclusa la possibilità di un riesame dello posizioni personali anche di altri, che ne abbiano fatto istanza.

GASPAROTTO osserva doversi applicare con grande clemenza l'articolo 43 della legge sullo stato degli impiegati civili al caso dei fattorini telegrafici di Milano, rei soltanto di solidarietà o di acquiescenza verso la massa scioperante.

Ritiene conforme all'equità e all'opportunità amministrativa chiudere una vertenza, che interessa tante famiglie disagiate.

Invoca, in ogni caso, un più completo ed obiettivo esame della posizione personale dei licenziati.

MAFFIOLI, afferma che i provvedimenti disciplinari adottati nei riguardi dei fattorini telegrafici scioperanti di Milano furono eccessivi. Essi non varranno certamente a ripristinare l'ordine, e la tranquillità necessaria al regolare svolgimento dei servizi.

CANNAVINA, per fatto personale, avverte che il licenziamento in massa dei fattorini fu decretato quando l'oratore era sottosegretario di Stato per le poste e i telegrafi.

E dichiara che tale provvedimento si rese necessario, sia perchè non era quello il primo sciopero di quel personale, sia perchè la legge sullo stato degli impiegati impone tassativamente che sia dichiarato dimissionario chi abbandona il servizio, ed, invitato a riprenderlo, vi si ricusa.

L'oratore, poi, avendo esaminato personalmente la posizione individuale dei fattorini licenziati, si potè convincere che i provvedimenti presi a loro riguardo, erano stati tutti inspirati alla maggiore clemenza.

DA COMO, sottosegretario di Stato per le finanze, assicura l'on. Molina che il lievo aumento arrecato al prezzo dell'acqua irrigua dei canali demaniali non arrecherà danno ai coltivatori, come è stato riconosciuto dal Consiglio superiore dell'agricoltura, che è stato all'uopo interpellato.

Se però gli interessati, che si ritengono gravati, avanzeranno documentati reclami, questi saranno con ogni benevolenza esaminati dal Governo.

MOLINA, afferma che l'aumento costituisce un insopportabile onere per la nostra produzione agricola.

Esprime il voto che si rinunci a tale inasprimento fiscale, dannoso specialmente ai piccoli agricoltori e ai minori lavoratori della terra.

BASLINI, sottosegretario di Stato per il tesoro, premesso che solo una piccola parte degli ufficiali d'ordine delle Intendenze di finanza dipende dal Ministero del tesoro, dichiara all'on. Toscano che le condizioni di questo personale e le richieste di miglioramento che esso ha avanzate sono oggetto di benevolo esame da parte del Governo.

Aggiunge però in modo formale ed esplicito che nessuna proposta, la quale implichi aumento di spesa, potrà essere presa in considerazione dal Ministero del tesoro, fino a quando il Parlamento, approvando i disegni di legge già presentatigli, non avrà concesso al Governo i fondi necessari.

Rileva da ultimo che il Governo non può non tener conto della tendenza ripetutamente manifestata in questa Camera, contraria a nuovi aumenti di organico. (Approvazioni).

DA COMO, sottosegretario di Stato per le finanze, associandosi alle dichiarazioni dell'onorevole sottosegretario di Stato per il te-

soro, dichiara che il Ministero delle finanze non si ricusa di esaminare con benevolenza i desiderî di questo personale.

TOSCANO, segnala le dolorose condizioni in cui versano gli inservienti delle Intendenze di finanza, che chiedono di essere pareggiati agli uscieri delle altre amministrazioni.

Quanto agli ufficiali di ragioneria, afferma la necessità di svecchiare questo personale.

E poichè esso non ha diritto a pensione, invoca dal Governo un qualche provvedimento equitativo.

Verificazione di poteri.

PRESIDENTE, legge le conclusioni della Giunta per l'elezione contestata del collegio di Sessa Aurunca (eletto Mazzarella).

La Giunta unanime propone l'annullamento dell'elezione.

Pone a partito queste conclusioni.

(Sono approvate).

Dichiara vacante il collegio di Sessa Aurunca.

Votazione segreta.

PRESIDENTE, indice la votazione di ballottaggio per la nomina di un segretario dell'ufficio di presidenza della Camera.

VALENZANI, segretario, fa la chiama.

Presidenza del Presidente MARCORA.

Seguito della discussione sul bilancio dell'interno.

SCALORI, ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo ad emendare la legge del marzo 1903 sulla municipalizzazione dei pubblici servizi in conformità ai voti replicatamente espressi dall'associazione dei comuni italiani e dalla federazione delle aziende municipalizzate ».

Rende anzitutto omaggio alla memoria del professor Giovanni Montemartini, che tanto vigore di studi e tanta convinta opera dedicò alla municipalizzazione dei pubblici servizi. (Approvazione).

Segnala come mirabile esempio di municipalizzazione la Esposizione internazionale di Venezia, che anche in quest'anno, per merito dell'onorevole Fradeletto, ha avuto così grande successo. (Approvazioni).

Rileva anche i buoni risultati conseguiti dai servizi pubblici municipalizzati in varii fra i più importanti centri d'Italia.

Nota come specialmente importi che tali servizi non tanto arrechino sollievo alle finanze dei comuni, quanto piuttosto corrispondano alle esigenze delle popolazioni e le sodisfino in modo completo ed economico.

Accenna alla necessità di alcune modificazioni alla legge vigente, specialmente per risolvere certi dubbi sorti circa la municipalizzazione della distribuzione della energia elettrica, e nella parte in cui si consente che alcuni servizi municipalizzati siano esercitati in economia, mentre per altri si rende obbligatoria la costituzione delle aziende speciali.

A tale riguardo lamenta gli inconvenienti, cui dà luogo nei centri minori la disposizione di legge, che esclude dal Consiglio di amministrazione di queste aziende i consiglieri comunali.

A queste aziende vorrebbe però sopratutto lasciata agilità di movimenti e carattere industriale.

Richiama tutta l'attenzione del Governo su questo importante argomento; ricordando che anche il Chamberlain ebbe ad avvertire che il comune tendeva fatalmente a divenire, oltre che centro di tutta la vita pubblica, anche il centro di tutte le grandi imprese urbane per la prosperità ed il benessere di tutti i cittadini. (Vive approvazioni - Congratulazioni).

SCHIAVON, ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera riconoscendo la necessità di provvedere finalmente alla condizione degli scrivani alle dipendenze delle Regie prefetture e sottoprefetture del Regno invita il Governo a prendere analoghi provvedimenti legislativi ».

Quest'ordine del giorno è firmato anche dagli onorevoli Miglioli, Bertini, Facchinetti, Gortani, Brezzi, Longinotti, Roi, Arrigoni, Miari, Faelli, Meda, Rossi Gaetano, Grabau, Benaglio, Di Caporiacco, Malliani, Dissetti, Vignolo, Curreno, Vinaj, Abbruzzese, Parlapiano-Vella, Capitanio, De Bellis, Dembo, Bianchini, Bertini, Miliani, Angiolini, Canepa, Caporali, Bernardini, Montauti, Fazzi, Fumarola, Pucci, Cioffrese, Teso, Toscano e Falletti.

Espone le modeste domande formulate da questa benemerita classe di impiegati e le ragioni giuridiche e morali che le suffragano: e le raccomanda alla benevola considerazione del Governo. (Approvazioni).

MICHELI, svolge il seguente ordine del giorno:

« La Camera richiama l'attenziane del Governo sulle condizioni attuali della pubblica sicurezza in Italia e sulla necessità di attuare nel suo ordinamento quelle riforme che la possono rendere più rispondente ai bisogni del paese, incominciando dal miglioramento delle sorti dei suoi funzionari ed addetti ».

Osserva che il problema della pubblica sicurezza in Italia è uno di quelli, che più urgentemente reclamano tutta l'attenzione del ministro dell'interno.

Afferma la necessità di abbandonare la via di provvedimenti saltuari per iniziare una vera riforma organica, epurando il Corpo degli agenti e funzionari di pubblica sicurezza, aumentandone il numero, meglio disciplinandone la carriera, e migliorandone le condizioni economiche e morali.

Confida che l'onorevole Salandra, il quale ha già affermato il suo proposito di volere far sì che la pubblica sicurezza sia veramente pari al suo alto e delicato compito, vorrà rendersi benemerito del paese, risolvendo adeguatamente il grave problema. (Approvazioni — Congratulazioni).

PUCCI, accenna la necessità di togliere la separazione, oggi esistente, fra servizi zooiatrici e servizi zootecnici per riunirli nel Ministero di agricoltura imprimendo loro un indirizzo uniforme e coordinandone l'azione con vantaggio dell'economia del paese.

Chiede che si incoraggino le Mutue e le altre forme di previdenza contro le conseguenze delle epizoozie e delle misure distruttive dirette ad impedirne o limitarne la diffusione.

Constata la crescente importanza dei servizi zooiatrici, e zootecnici; ed afferma la convenienza di curarne la istituzione in ogni comune a vantaggio dell'industria zootecnica e della profilassi delle malattie del bestiame, nell'intendimento altresì di provvedere al miglioramento morale ed economico dei veterinari.

Fa voti pertanto perchè sia sancita l'obbligatorietà del servizio veterinario in tutti i comuni da soli o riuniti in Consorzio e perchè sia data integrale applicazione alla legge 27 aprile 1911, per assicurare ai veterinari un decoroso trattamento, integrato da congrui sussidi equamente concessi dalle autorità interessate.

Vorrebbe pure che fosse provveduto al loro stato giuridico assicurante garanzie di ricorso e disciplinari, quali sono rispettivamente concesse ai comuni e ad altre categorie di funzionari.

Ha presentato un ordine del giorno inspirato a questi concetti e lo raccomanda alla considerazione dell'onorevole ministro e della Camera, osservando che la soluzione del problema della intensificazione della produzione zootecnica è strettamente connesso con l'accrescimento della ricchezza nazionale e con la diminuzione del costo della vita. (Approvazioni — Congratulazioni).

DEGLI OCCHI, svolge il seguente ordine del giorno:

« La Camera, convinta che alcune speciali multiformi malattie, onde sono percossi migliaia di cittadini, rappresentano non solo una sventura individuale, ma un danno sociale, confida che il Governo voglia all'uopo istituire e curare i debiti studi per attuare le provvidenze per riparare a così gravi e dolorose iatture ».

Si augura che l'istruzione dei ciechi, finora limitata all'arte musicale, si estenda ad altre forme di attività conforme alle loro infelici condizioni fisiche.

Raccomanda pure che si consacrino le più affettuose cure alla istruzione dei sordomuti siccome a quella, che sola può destare in loro una conscienza morale.

Ed osserva che l'educazione dei sordomuti, come quella dei deficienti, è anche opera di prevenzione sociale.

Vorrebbe infine incoraggiate tutte le misure intese a combattere quelle forme endemiche, che mietono tante vittime nel nostro paese. I confortanti risultati già ottenuti per la malaria e la pellagra devono essere di incoraggiamento a perseverare per questa via

Principalmente il Governo deve consacrare ogni suo sforzo alla lotta contro la tubercolosi; problema strettamente connesso con quello delle abitazioni popolari che lo Stato dovrebbe in ogni modo favorire con la concessione di aree demaniali e particolarmente di arenili lungo le spiaggie marine. (Benissimo !).

In questo programma umanitario tutti possono e debbono trovarsi concordi senza distinzione di parte. (Vivissime approvazioni — Applausi — Moltissimi deputati si congratulano con l'oratore).

CIRIANI, rileva la insufficiente tutela degli emigranti, sia per le pratiche volute dalla burograzia all'uso del passaporto, che dovrebbe esser rilasciato gratuitamente dallo stesso sindaco, sia per la disparità di trattamento nelle facilitazioni ferroviarie, sia per l'esercizio del loro diritto elettorale.

Invita, a questo proposito, il Governo a proporre ed impartire gli opportuni provvedimenti, e, in specialità e con urgenza, a disporre la proroga delle imminenti elezioni amministrative nei paesi, dove l'emigrazione è notevole durante la stagione estiva, al mese di dicembre.

Ricorda alcuni quesiti posti da comuni di montagna in ordine alla possibilità di questa proroga, quesiti ai quali è stato risposto negativamente; mentre l'oratore ritiene che le ultime modificazioni della legge non abbiano potuto infirmare almeno le proroghe antecedentemente concedute.

Questi concetti ha sintetizzato in un ordine del giorno, che raccomanda all'attenzione del Governo e della Camera.

Chiede infine al Governo se intenda ripresentare il disegno di legge sul contratto di impiego privato, e quando potrà esso esser portato dinanzi al Parlamento. (Benissimo!).

CAPPA, dà ragione del seguente ordine del giorno:

« La Camera riconosce nell'accentramento dello Stato e nella attuale organizzazione comunale e provinciale una delle cause del profondo disagio morale ed economico della vita italiana ».

Antico fautore del concetto delle regioni, dimostra infondato il timore di coloro, che vedono in questo ordinamento un incitamento al regionalismo.

Lamenta la grande complicazione del nostro meccanismo burocratico, il grande numero di organi inutili, ed il sistema tanto pesante quanto inefficace delle tutele e dei controlli amministrativi e finanziari.

Nota però come all'accenno di possibilità concrete di semplificazioni nell'ordinamento delle Amministrazioni di Stato, e così ad esempio, alla proposta di soppressione delle sottoprefetture, l'onorevole presidente del Consiglio abbia risposto affacciando difficoltà di indole elettorale. (Commenti).

Ora precisamente in un vigoroso ordinamento regionale l'oratore ravvisa il migliore e più pratico rimedio contro i mali unanimemente lamentati.

Se il Governo si mettesse coraggiosamente per questa via di ardite riforme, avrebbe con sè la grande maggioranza del Paese.

Ricorda che il concetto della regione ebbe il favore dei maggiori uomini del nostro Paese, da Giuseppe Mazzini a Carlo Cattaneo, a Marco Minghetti.

Siamo, esclama l'oratore, unitari tutti; ma l'unità non deve essere una camicia di Nesso per la vita italiana, bensì una aspirazione unanime e cooperazione concorde alla grandezza della Patria. (Vive approvazioni — Applausi).

Fermo il principio unitario, l'ordinamento regionale darebbe modo di svolgere più liberamente quella multiformità di energie e di attitudini, che è gloria singolare della gente nostra. (Approvazioni — Applausi).

Affermando che, se i prefetti devono essere quello che sono presentemente, sarebbe meglio abolirli (Commenti): vorrebbe almeno che essi fossero elettivi.

Non può, del resto, non rilevare che i prefetti, o almeno la maggior parte di essi, per gli errori e per le violenze, che commettono durante le elezioni, sono i migliori fautori del successo dei cosiddetti sovversivi. (Si ride).

Ed esprime il timore che, nonostante i buoni propositi manifestati dal presidente del Consiglio, nella imminente lotta elettorale amministrativa i prefetti continueranno ad attenersi ai consueti sistemi. (Commenti).

Avverrà al più quello, che purtroppo avviene costantemente, e cioè che i funzionari, i quali avranno dato prova di minore intelligenza e di minor coscienza saranno mandati a deliziare le provincie meridionali. (Approvazioni — Commenti — Interruzione dell'on. presidente del Consiglio).

L'oratore è convinto pertanto di fare il migliore augurio all'onorevole presidente del Consiglio, esprimendo, se non la fiducia, la speranza che le sue rette intenzioni non abbiano ad esser paralizzate dall'opera dei suoi prefetti; cosicchè egli possa dare una volta almeno all'Italia l'esempio di un Governo, che ispira esclusivamente alla rettitudine ed alla giustizia la sua opera politica ed amministrativa. (Vivissime approvazioni — Vivi applausi — Molti deputati si congratulano con l'oratore — Commenti prolungati).

CAVINA, anche a nome dell'onorevole Federzoni, svolge un ordine del giorno inteso a provocare dal Governo provvedimenti atti a far cessare la grave e continuata diffamazione di guide di viaggio estere a danno del nostro Paese.

Cita molti passi di libri, scritti ad uso dei viaggiatori stranieri che si recano in Italia; nei quali libri la vita politica, sociale ed economica d'Italia è descritta coi più foschi colori e con la più insigne malafede.

Segnala a cagion d'onore la costituzione di un Comitato nazionale per combattere simili denigrazioni.

Ma l'opera dei privati non basta, epperò l'oratore invoca vivamente l'energico intervento del Governo. (Vive approvazioni — Molte congratulazioni).

BELTRAMI, fa voti egli pure, come altri precedenti oratori, che il Governo prenda le opportune disposizioni affinchè i comuni con notevole emigrazione temporanea, di carattere costante, possono sin dalle prossime elezioni amministrative valersi dal 1° e 2° capoverso dell'articolo 56 della legge 21 maggio 1908, n. 269.

Chiede, in altri termini, che nei detti comuni la convocazione dei comizi sia ritardata, ove occorra, sino al dicembre.

In questo senso presenta un ordine del giorno sottoscritto pure dagli onorevoli Cabrini, Senepa, Bentini, Savio, Dugoni e Samoggia.

Ritiene poi che il rinvio delle elezioni a dicembre, almeno per quelle amministrative, non debba essere una focoltà rimessa alla Giunta provinciale amministrativa, ma un diritto riconosciuto per legge ai comuni, che si trovano nelle speciali condizioni previste dall'articolo 56.

Si augura poi che, con un'opportuna riforma legislativa, si trovi modo di far partecipare al voto anche quei nostri concittadini, che si trovano all'estero, autorizzando i nostri consolati a riceverne i voto. (Benissimo).

GIORDANO, dà ragione di un ordine del giorno, con cui invita il Governo a provvedere perchè il servizio del mantenimento dei maniaci poveri sia regolato in modo che provvedendo largamente alla cura, sia a carico dei contribuenti non oltre lo strettamente necessario.

Ravvisa nella spesa per i mentecatti una delle cause precipue del disagio dei bilanci provinciali.

Nota che la situazione si è ancora aggravata in seguito alle norme introdotte dalla legge del 1904 per l'internamento degli infermi di mente.

Raccomanda che nell'interesse dei contribuenti si evitino gli eccessi.

Esorta poi il ministro a studiare anche il modo di esonerare le Provincie dalle spese di casermaggio, di carattere indubbiamente statale.

Se l'onorevole ministro riuscirà a risolvere questi due problemi avrà bene meritato della vita politica del paese. (Vivissime approvazioni — Applausi — Congratulazioni.

SIGHIERI, ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo a provvedere, con opportune disposizioni legislative, ad un migliore assetto delle finanze comunali sulla base di un efficace decentramento ».

Segnala egli pure le tristi condizioni dei Comuni e delle Provincie, affermando la necessità di togliere ad esse l'onere delle spese di carattere statale.

Rileva anche le deficienze della nostra legislazione amministrativa, invocando congegni burocratici più spediti con l'applicazione di un ben inteso decentramento.

Fa voti che il Governo si occupi dell'importante problema, e con sagge riforme abbia il vanto di imprimere una nuova e feconda energia nella vita degli enti locali. (Approvazioni).

CASALINI, anche a nome dell'on. Morgari, ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo ad applicare nelle prossime lotte amministrative criteri che non siano la continuazione dei metodi di corruzione e di sopraffazione e di violenza che caratterizzarono la politica dei passati Gabinetti ».

Si associa ad altri oratori, che hanno reclamato una semplificazione dell'ordinamento burocratico ed un maggiore impulso nella legislazione sociale, lamentando che su questi problemi l'on. presidente del Consiglio abbia pensatamente sorvolato.

Rileva la promessa del presidente del Consiglio di far sì che le prossime elezioni amministrative si svolgano in un ambiente di piena legalità e libertà.

Plaude a tali dichiarazioni, tanto più che in passato tutto l'ordinamento amministrativo fu asservito dal Governo a fini elettorali.

Alla sincerità di questi intendimenti, dei quali l'oratore non dubita, si augura che corrisponda la prova dei fatti.

Confida pertanto che i commissari regi e prefettizi non saranno fatti strumenti di propaganda e di accordi elettorali, rilevando però che qualche cosa di simile è avvenuto anche recentemente in un comune del Piemonte.

Confida ugualmente che non si scioglieranno Amministrazioni comunali che funzionano regolarmente, solo perchè socialiste, dolente però che ciò sia avvenuto in un comune vicino a Torino.

Attende pertanto dal presidente del Consiglio rassicuranti dichiarazioni e provvedimenti conformi agli intendimenti manifestati, che se tradotti in atto, varranno ad accrescere il valore morale del popolo italiano. Approvazioni — Congratulazioni).

MASINI, dà ragione del seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo a fare una politica sanitaria più rispondente ai bisogni del paese ed alle conquiste della scienza ».

Premette che egli ed i suoi amici non voteranno il bilancio perchè non rispondente alle condizioni del paese per quanto riguarda la politica sanitaria.

Accenna a tutta l'importanza, tutte le sorgenti che ha per la vita della nazione il problema dell'acqua potabile; e vorrebbe che fossero dichiarate per legge di proprietà demaniale.

Raccomanda al presidente del Consiglio di combattere con ogni energia la terribile malattia della lebbra, che, per quanto poco diffusa, non è scomparsa presso di noi; invoca la istituzione di speciali ricoveri per questi ammalati.

Esorta pure il Governo ad intensificare la lotta contro il tracoma con l'istituzione di speciali asili e scuole, rilevando come sia questa una infermità particolarmente diffusa nel proletariato.

Accenna pure al problema della tubercolosi, e segnala tutta la gravità di questo morbo specialmente nei bambini delle classi meno agiate.

Plaude alle iniziative per la istituzione di scuole all'aperto e di colonie marine ed appennine; ma nota che sono insufficienti allo scopo.

Afferma perciò la necessità di integrare queste iniziative con la istituzione di uno speciale corpo di ispettori di Stato, i quali abbiano per còmpito esclusivo la difesa dell'infanzia e dell'adolescenza contro la tubercolosi così nelle scuole, come negli stabilimenti industriali.

Invoca una maggiore diffusione delle norme igieniche, le quali pur troppo sono trascurate anche negli ambienti più eletti (Commenti).

Raccomanda vivamente al Governo lo studio e la soluzione di questi problemi, dai quali dipende l'avvenire della razza italiana (Vive approvazioni — Applausi — Congratulazioni).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE comunica il risultato della votazione di ballottaggio di un segretario nell'ufficio di presidenza della Camera:

Votanti 292.

Hanno avuto voti: Miari 156 — Abbruzzese 120.

Voti dispersi 2 — Schede bianche 13.

(Eletto Miari).

Prendono parte alla votazione.

Abozzi — Adinolfi — Agnelli — Agnesi — Albanese — Amici Giovanni — Amici Venceslao — Ancona — Angiolini — Appiani — Arlotta — Arrigoni — Arrivabene — Artom — Astengo.

Baragiola — Baslini — Battaglieri — Belotti — Beltrami — Benaglio — Berti — Bertolini — Bettolo — Bettoni — Bianchini — Bignami — Bonicelli — Bonino Lorenzo — Borromeo — Borsarelli — Bovetti — Brizzolesi — Bruno — Buccelli — Buonanno — Buonvino.

Cabrini — Caccialanza — Calisse — Callaini — Camera — Camerini — Cameroni — Campi — Canepa — Canevari — Cannavina — Cao-Pinna — Capaldo — Capece-Minutolo — Capitanio Cappa — Cappelli — Caputi — Cartia — Casalini Giulio — Caso — Casolini Antonio — Cassuto — Cavagnari — Cavina — Ceci — Celesia — Celli — Cermenati — Charrey — Chiaradia — Chiaraviglio — Chidichimo — Chiesa Eugenio — Chimienti — Ciacci Gaspero — Ciappi Anselmo — Cicarelli — Ciccarone — Cicogna — Cimorelli — Cioffrese — Ciriani — Ciuffelli — Cocco-Ortu — Colonna Di Cesarò — Corniani — Corsi — Cottafavi — Cotugno — Cucca — Curreno.

Da Como — Daneo — Danieli — De Amicis — De Bellis — De Capitani — De Giovanni — Degli Occhi — Del Balzo — Delle Piane — Dello Sbarba — Dentice — De Ruggieri — De Vargas — De Vito — Di Campolattaro — Di Caporiacco — Di Giorgio — Di Miraflori — Di Palma — Dugoni.

Facchinetti — Facta — Faelli — Falcioni — Falconi Gaetano — Falletti — Faranda — Fazzi — Fiamberti — Fortunati — Fraccacreta — Fradeletto — Frisoni.

Gallenga — Galli — Gambarotta — Gasparotto — Gazelli — Gerini — Giacobone — Giampietro — Giaracà — Ginori-Conti — Giordano — Giovanelli Edoardo — Giuliani — Gortani — Grabau — Grassi — Gregoraci — Grosso Campana — Guglielmi.

Indri.

Joele.

La Lumia — Landucci — Larussa — La Via — Leone — Libertini Gesualdo — Libertini Pasquale — Longinotti — Longo — Luciani — Lucifero — Luzzatti.

Maffi — Maffioli — Malcangi — Manfredi — Mango — Manna — Manzoni — Marangoni — Marcello — Mariotti — Martini — Marzotto — Masini — Materi — Mauro — Maury — Mazzoni — Meda — Medici Del Vascello — Mendaja — Merloni — Miari — Micciché — Micheli — Miglioli — Milano Federico — Mirabelli — Molina — Mondello — Montauti — Montresor — Morisani — Mosca Gaetano — Mosti-Trotti — Murialdi — Musatti.

Nava Cesare — Negrotto — Nunziante — Nuvoloni.
Ollandini.
Pacetti — Padulli — Pais Serra — Pantano — Paratore — Parlapiano — Parodi — Pasqualino-Vassallo — Pavia — Peano — Perrone — Petrillo — Pezzullo — Piccinato — Pietravalle — Pipitone — Pistoja — Porcella — Pucci.
Quaglino.
Rampoldi — Rattone — Rava — Reggio — Rellini — Ricci Paolo — Riccio Vincenzo — Rispoli — Rissetti — Rizza — Rizzone — Rodinò — Romanin-Jacur — Romeo — Rondani — Rosadi — Rossi Cesare — Rossi Eugenio — Rossi Gaetano — Rota — Roth — Rubini — Ruspoli.
Salandra — Salomone — Salterio — Salvagnini — Samoggia — Sanarelli — Sandulli — Sanjust — Santoliquido — Saraceni — Saudino — Scalori — Schanzer — Schiavon — Sciacca-Giardina — Scialoja — Senape — Sighieri — Simoncelli — Sioli-Legnani — Sipari — Soderini — Soglia — Soleri — Solidati-Tiburzi — Somaini — Sonnino — Spetrino — Stoppato.
Tamborino — Tassara — Taverna — Teodori — Teso — Theodoli — Tinozzi — Todeschini — Toscanelli — Toscano — Tosti — Tovini.
Vaccaro — Valenzani — Valignani — Valvassori-Peroni — Venzi — Veroni — Vignolo — Vinaj — Visocchi.
Zegretti.

Sono in congedo:

Altobelli.
Cimati.
De Marinis — Di Frasso — Di Robilant.
Grippo.
Larizza — Leonardi.
Masi.
Roi.
Tortorici.

Sono ammalati:

Cavazza — Codacci-Pisanelli.
Dore.
Lucchini.
Maraini — Morelli Enrico.
Ronchetti.
Santamaria
Turati.

Assenti per ufficio pubblico:

Alessio.
Loero.

Presentazione di relazioni.

ASTENGO, presenta la relazione sul disegno di legge:
Gare nazionali di avviamento postale e di telegrafia in occasione dell'Esposizione internazionale di marina e di igiene che avrà luogo a Genova nel 1914 (125).
DENTICE, presenta la relazione sul disegno di legge:
Navi-asilo ed opera nazionale di patronato per le medesime (130).

Interrogazioni, interpellanze e mozione.

GUGLIELMI, segretario, ne dà lettura.
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno per conoscere quali fatti giustificarono il gravissimo provvedimento del Governo, che sciolse il Consiglio comunale di Zagarolo.
« Cavallera ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia e dei culti per sapere se sia informato del modo come funzionano la tutela e la sorveglianza dello Stato sugli enti di culto in riguardo all'inventario del patrimonio beneficiario, alla sua conservazione e alle garanzie fornite o da fornirsi dagli investiti degli enti suddetti.
« Federico Milano ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno per sapere se di fronte alle condizioni straordinarie in cui trovansi gli uffici pubblici della risorgenda Messina intenda fare colà l'esperimento dell'orario continuativo.
« Toscano ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di agricoltura, industria e commercio per sapere se e quando comincerà a funzionare l'Ispettorato del lavoro in Sicilia.
« De Felice-Giuffrida ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze se abbia notizia del perchè finora venne impedita la consegna della bandiera al corpo della R. guardia di finanza, bandiera che fu accordata al corpo con R. decreto di ben tre anni sono, e se non creda che questa consegna possa essere fatta in occasione della prossima festa nazionale del 7 giugno.
(L'interrogante chiede la risposta scritta).
« Monti-Guarnieri ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere le ragioni per le quali il ferroviere Barrella David venne telegraficamente traslocato da Sarzana a Campiglia, con grave danno della sua famiglia.
(L'interrogante chiede la risposta scritta).
« Montemartini ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica, per sapere se è vero che nella provincia di Cremona un archivio scolastico finì per essere sequestrato sul banco di commercianti - indice di tutto un deplorevole sistema nell'importante ufficio -; e se ritiene compatibile ancora con la propria carica in luogo l'eventuale responsabile.
(L'interrogante chiede la risposta scritta).
« Miglioli ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e dei telegrafi, per sapere se non creda di affrettare la restituzione dei depositi frodati dalla Cassa postale di Soncino, ora poi che la scomparsa del colpevole ha estinto ogni azione penale contro di lui.
(L'interrogante chiede la risposta scritta).
« Miglioli ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia e dei culti sul perchè il R. economato di Torino paga oltre L. 40.000 annue di tassa di manomorta sul patrimonio proprio e sul sopravanzo dell'Amministrazione dei benefici vacanti, sottraendo così una cospicua rendita ai suoi nobili fini di soccorso e di carità, mentre è risaputo che non la pagano gli altri economati, e quelli che la pagavano ne furono esonerati.
(L'interrogante chiede la risposta scritta).
« Federico Milano ».
« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica, se ritenga conveniente proporre al Parlamento un progetto di legge allo scopo di ulteriormente prorogare il termine concesso a determinati Comuni per conservare l'Amministrazione della scuola.
(L'interrogante chiede la risposta scritta).
« Stoppato ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e dei telegrafi per conoscere le cause che ancora si oppongono a che si provveda senza indugio al regolare funzionamento del servizio telefonico in Messina - al punto di lasciare insoddisfatte centinaia di domande di abbonamento per la rete urbana e rurale - e da dover fare trascorrere molti mesi e qualche volta un anno prima di accogliere una domanda - stato di cose incredibile con un servizio organizzato di un paese civile qual'è il nostro.
(L'interrogante chiede la risposta scritta).
« Mondello ».
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per

sapere se con nuove disposizioni di polizia sanitaria sul bestiame intenda permettere ai proprietari di stalle immuni e di bestiame sano, in zone dichiarate infette, di esporre tale bestiame in vendita sui pubblici mercati, con tutte le necessarie cautele ed ove d'uopo in speciali reparti; e ciò allo scopo di evitare la ingiusta speculazione, che ora si fa a loro pregiudizio per essere obbligati a venderlo sulla località e quindi senza concorrenza di acquisitori.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Giordano ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se intenda provvedere di urgenza ai lavori necessari a rendere possibili le operazioni di sbarco nel porto di Forio d'Ischia, che, guastato dalla alluvione, va divenendo sempre meno praticabile col pericolo che il ritardo a provvedere renda poi insufficienti i provvedimenti disposti dalla legge relativa ai danni dell'alluvione nell'Isola d'Ischia.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Scialoja ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra per sapere se, di fronte al ripetersi di reati nelle caserme quasi sempre commessi da soggetti già prima della coscrizione condannati per gravi reati comuni ed alla conseguente necessità di tutelare i militari impregiudicati contro i malfattori volgari attualmente ammessi nell'esercito perchè non colpiti da oltre tre anni di reclusione, non creda opportuno presentare al Parlamento un completo disegno di legge per la proscrizione del delitto nell'esercito in base agli studi già fatti dalle competenti autorità sanitarie militari da reintegrarsi con indagini precise e dirette di legislazione comparata con speciale riguardo alla Francia, paese in cui dal 1910 funziona un sistema legislativo sulla soggetta materia.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Vinaj ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia e dei culti sui criteri con i quali si applica l'articolo 39 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice penale nei riguardi dei condannati a pena perpetua, secondo l'abrogato codice penale, e sulla necessità di proporre, in sede di grazia, la commutazione per coloro il cui caso sia stato negativamente risoluto dalle Sezioni di accusa e che abbiano già scontato oltre trenta anni di pena, raggiungendo la classe di merito.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Sandulli ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione per conoscere se non creda di concorrere con qualche maggior larghezza di quella adoperata sin d'ora nel completamento dei restauri alla Pieve Matildica di Sasso (provincia di Parma) meritevoli di essere sollecitamente espletati per la conservazione di un monumento di tanta importanza.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Micheli ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per sapere quando si intenda di provvedere ai lavori per la nuova stazione di Ozzano Taro, per il cavalcavia presso la stazione di Fornovo di Taro, reso ancor più necessario dalla sempre maggiore importanza che viene assumendo quel tronco ferroviario per la sistemazione di quella di Lesignano di Palmia, e di prendere gli altri provvedimenti che sono necessari per migliorare l'esercizio della linea Parma-Spezia.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Micheli ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri degli affari esteri per conoscere le ragioni per le quali non si è potuto dal R. console di Chicago in oltre tre anni concludere le pratiche concernenti la successione del cittadino italiano Massimino Pelosi.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Micheli ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro d'agricoltura, industria e commercio sul come intenda provvedere per evitare all'industria agraria nazionale il gravissimo danno che le deriverà dalla forzata diminuzione della coltura della barbabietola.

« Dello Sbarba ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Governo, se, dovendosi reputare alto problema sociale, e non più di solo diritto privato, il rapporto di locazione nella città di Napoli, non creda urgente di presentare un progetto: *a)* che consideri, per un congruo periodo di tempo e coi temperamenti necessari, continuative le contrattazioni esistenti; *b)* che introduca il criterio dell'equo trattamento tra locatore e conduttore con le guarentigie reclamate dall'addensamento enorme, dall'edilizia attardata, dai costosi impianti interni e dalle esigenze, spesso smodate, di enti padronali e di proprietari in genere.

« Perrone ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro dei lavori pubblici per sapere, se, di fronte alla persistente disoccupazione operaia, non creda, fra gli altri provvedimenti, di sollecitare altresì la costruzione della linea navigabile Milano-Venezia.

« Quaglino ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare i ministri di agricoltura industria e commercio e di grazia e giustizia e dei culti per sapere se e con quali provvedimenti intendano di regolare il diritto di caccia in modo razionale ed armonico col diritto di proprietà e colla difesa della selvaggina.

« Savio ».

« La Camera, invita il Governo a presentare un disegno di legge che regoli il contratto d'impiego privato.

« Teso, Roth, Pais-Serra, Luciani Toscanelli, Soleri, Capitanio, Fiamberti, Zegretti, Leone, Giordano, Rizza ».

La seduta termina alle ore 20.

DIARIO ESTERO

A seguire le notizie che partono da Corfù e che vengono propagate per il mondo da telegrammi da Atene, da Durazzo e da Vienna, vi è da non poter discernere quale sia il vero stato delle conferenze per la pacificazione dell'Albania.

Nel mentre ieri l'altro tutto sembrava sulla via di un accordo fra la Commissione internazionale ed il Zografos, ieri le informazioni ottimiste del giorno innanzi fecero posto alle pessimiste per ritornare oggi alle più rosee speranze. Le buone notizie vennero telegrafate da Vienna 15, nei seguenti termini:

Si ha da Corfù: I negoziati fra la Commissione internazionale di controllo e i rappresentanti degli epiroti hanno progredito e si è giunti ad un accordo su parecchi punti.

Le trattative continuano circa le questioni non ancora risolte.

Il giornale la *Nea Imera* di Atene confermava la massima pacificazione, pubblicando il resoconto di una intervista avuta dal suo redattore capo con Zografos, il quale avrebbe detto:

Le trattative sono a buon punto e credo che siamo alla vigilia di concludere.

La *Nea Imera* commenta l'intervista e scrive che l'Epiro avrà un'amministrazione sotto l'alta sovranità del principe Guglielmo. Zografos avrebbe ottenuto concessioni nei punti principali; il solo insuccesso sarebbe il rifiuto che la Grecia sia compresa fra gli Stati che garantiranno l'autonomia dell'Epiro.

Un ultimo dispaccio da Atene 15 aggiunge:

Le assicurazioni date dai capi delle Legazioni al ministro degli esteri, Streit, che consigli di conciliazione sono stati dati dalle potenze ai membri della Commissione internazionale di controllo che si trova a Corfù, contribuiscono ad aumentare le speranze di vedere giungere alla conclusione le trattative.

In certi circoli si crede che, quali che siano gli accordi definitivi, la loro applicazione e la loro osservanza dovranno essere seriamente garantite da misure effettive internazionali e non dovranno dipendere da una semplice decisione del Governo albanese.

Si crede anche ad Atene - e la *Patris* patrocina questa idea - che la Grecia dovrebbe essere invitata a dare il suo parere al momento degli accordi. La *Nea Imera* consiglia gli epiroti di non insistere sulle loro troppo numerose domande. Il giornale consiglia loro di fare tutti gli sforzi per ottenere serie garanzie per i privilegi che essi otterranno.

La presa di Tampico da parte dei costituzionali messicani è confermata, ed un dispaccio da quella città al *New-York Herald* dice:

La città è quasi completamente rasa al suolo, avendo l'incendio completato l'opera delle granate.

Gl'insorti seppelliscono i loro morti e quelli del nemico.

Nessuno straniero è stato ucciso nè ferito.

Il generale Gonzales crede che i federali abbiano avuto 280 morti e 600 feriti.

Gli insorti hanno perduto 34 uomini e hanno avuto 118 feriti.

L'*Agenzia Central News* riceve poi da Vera Cruz un dispaccio nel quale si danno interessanti particolari sul modo come si svolse la battaglia. Sono i seguenti:

Dopo aver combattuto per tutta la mattinata i ribelli, appoggiati da un violentissimo fuoco d'artiglieria, riuscirono a rompere la linea di difesa dei federali ed a occupare alcune case nei sobborghi della città.

Ciò avveniva poco prima del mezzogiorno di mercoledì. I combattimenti durarono fierissimi per un'altra ora ed ebbero una sosta dall'l alle 2 pom.

Ciò fece credere all'ammiraglio Majo che i ribelli fossero ormai padroni della città, ed egli si affrettò a mandarne un avviso preliminare a Washington, dove giunse alle 8 di sera. Il breve intervallo era dovuto alla necessità in cui si sono trovati i comandanti di riordinare le loro truppe e probabilmente al tentativo fatto dal generale dei costituzionali, Gonzales, di ottenere la resa della città senza ulteriore spargimento di sangue. L'intervallo cessò prima delle 2,30, quindi il fuoco riprese su tutta la linea, sostenuto dai cannoni maggiori a disposizione delle due parti. I ribelli cominciarono ad apparire nelle vie di Tampico dopo le 3, ma l'avanzata era contrastata loro passo passo dalle barricate erette dai federali e difese con grande coraggio. Mentre questa resistenza continuava il generale federale Saragozza dispose la ritirata del maggior numero delle proprie truppe valendosi della ferrovia ancora in suo potere, che da Tampico conduce a San Luigi di Potosi. Sembra che l'abbandono della città per parte dei federali sia avvenuto con un ordine relativo e che la massa dei combattenti abbia potuto sfuggire all'accerchiamento dei ribelli.

Alle 8 di sera si combatteva ancora nelle vie di Tampico, ma si trattava dell'ultima resistenza della retroguardia. Dal mare si vedevano le fiamme elevarsi in direzione di Tampico; e ciò fa supporre che l'incendio sia scoppiato nella città o che nuovi serbatoi di petrolio sieno stati dati alle fiamme.

***

La vittoria ottenuta a Tampico dai costituzionali non deve far ritenere cessato il conflitto del Messico con gli Stati Uniti d'America. Essa è un semplice episodio della guerra civile, ma non ha importanza internazionale, quantunque a Washington ed a New York se ne sia contentissimi sperando che possa costringere il presidente Huerta a dimettersi.

A sciogliere però il conflitto continua l'opera conciliatrice delle repubbliche sud-americane, ed in proposito si telegrafa da Washington 15:

L'apertura della conferenza di mediazione fra gli Stati Uniti e il Messico è stata rinviata al 20 maggio per convenienza dei delegati messicani.

*** La conferenza che il presidente della confederazione, Wilson, doveva avere nel pomeriggio alla Casa Bianca è stata rinviata a domani. Si annunzia che le spiegazioni date dagli Stati Uniti circa il sequestro del faro dell'Isola di Lobos hanno soddisfatto i mediatori. I messicani riprenderanno a loro carico il mantenimento del faro.

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re ha ricevuto ieri, in privata udienza, l'on. avv. Rizzetti, deputato al Parlamento per il terzo collegio di Genova.

Il Sovrano s'intrattenne con vivo interessamento a parlare dei lavori del porto di Genova e della Esposizione di marina, igiene marinara e delle colonie che sarà prossimamente inaugurata nella metropoli ligure.

S. A. R. il principe di Udine, il contrammiraglio Trifari e parecchi ufficiali arrivarono a Scutari d'Albania dove visitarono le scuole, l'orfanotrofio, l'ospedale e il distaccamento italiano, ripartendo dopo due ore per San Giovanni di Medua, per raggiungere ivi la squadra delle siluranti.

S. E. Turkhan pascià. — Nel pomeriggio di ieri S. E. il presidente del Consiglio dei ministri di Albania si è recato nuovamente alla Consulta ove ebbe una lunga conferenza con S. E. il ministro Di San Giuliano, alla quale assistevano il ministro d'Italia a Durazzo barone Aliotti e il comm. Di Martino, segretario generale del ministero degli esteri.

La partenza di S. E. Turkhan per Vienna, anzichè iersera, come era stato prefissato, ebbe luogo stamane, alle 9.

Cortesie italo-spagnole. — L' Ambasciata d'Italia a Madrid offre stasera un gran pranzo seguito da un ricevimento in onore dei Sovrani spagnuoli.

Sono invitati il ministro degli esteri marchese di Lema, il duca e la duchessa di Montellano, il duca D'Alba, il marchese e la marchesa di Mina, il marchese e la marchesa di Torrecilla, il marchese e la marchesa di Viana, il principe e la principessa Pio de Saboya, le dame della Regina ed il personale dell'Ambasciata.

Sarà ballato un *cotillon*, al quale sono invitati circa trecento persone, fra cui i membri della famiglia reale, i ministri e il corpo diplomatico.

S. E. Dari. — Ieri sera giunse a Palermo S. E. il ministro guardasigilli Dari, accompagnato dal capo di gabinetto Tempestini e dal segretario particolare Guida. Si trovavano a riceverlo alla stazione il prefetto, il sindaco senatore Di Martino, i rappresentanti di tutti gli ordini della magistratura, l'on. Vittorio Emanuele Orlando, presidente del Comitato esecutivo del Congresso forense che si inau-

gura domani, l'on. senatore Marinuzzi, gli on. deputati Restivo e Balsano, il Consiglio dell'ordine degli avvocati e il Consiglio di disciplina dei procuratori legali al completo, tutti i componenti del Comitato esecutivo del Congresso, un largo stuolo di avvocati e molte notabilità.

Il ministro discese all'Hotel Palmes.

Per il monumento nazionale a Mazzini. — Ieri la Commissione permanente per il monumento a Mazzini si è riunita al Ministero dell'interno. Dopo avere approvata la relazione sullo stato dei lavori, dalla quale risulta che il monumento potrà essere inaugurato nel maggio 1915, ha dato incarico agli ingegneri Brunicardi, Basile, Pio Piacentini e Manfredi per uno studio sulla sistemazione dell'Aventino, ove sorgerà il monumento.

Congressi. — Stamane, in Campidoglio, alle ore 10,30, nella sala degli Orazi e Curiazi, ebbe luogo la solenne inaugurazione del Congresso internazionale femminile, al quale furono di preludio le riunioni del Comitato quinquennale internazionale.

Come annunziammo, domani avrà luogo, in onore delle congressiste, un ricevimento offerto dal R. commissario, e lunedì un concerto vocale e istrumentale all'Associazione della stampa.

Il programma dei festeggiamenti, delle gite, ecc. è variatissimo e attraente.

*** A Torino, domenica 24 corrente, sarà inaugurato il Congresso nazionale italiano indetto dall'Associazione nazionale italiana per i movimento dei forestieri.

Il Congresso, che durerà a tutto il 27 corrente, precipuamente è indetto per richiamare la pubblica attenzione sull'importanza morale ed economica che il movimento turistico e quello dei viaggiatori in genere hanno per l'Italia e per prendere determinazioni intorno ad alcuni problemi speciali che a ciò si connettono.

Le iscrizioni al Congresso si ricevono presso la sede centrale dell'Associazione movimento forestieri in Roma - via Colonna, 52, p.p. - e la richiesta dovrà essere accompagnata da cartolina vaglia di L. 10.

I congressisti hanno diritto di usufruire delle riduzioni ferroviarie, per godere delle quali riceveranno, non appena iscritti, i necessari documenti.

La segreteria del Congresso fino a tutto il 23 maggio avrà sede in Roma, presso la sede centrale dell'Associazione movimento forestieri in via Colonna, 52; dalla mattina del 24 prenderà sede presso la Società federata « Pro Torino » - Torino (Galleria Nazionale).

Pubblica assistenza. — Per il 27 settembre p. v. è fissato a Como il primo convegno internazionale fra le Società di pubblica assistenza, che sarà dotato di molti e ricchi premi e per il quale hanno dato di questi giorni la loro adesione vari ministri e parecchi senatori e deputati lombardi.

Acquisti artistici. — La Commissione per l'acquisto di opere di pittura italiana, secondo il lascito testamentario Muller, presieduta dal rappresentante dell'ambasciatore di Germania in Roma barone di Hindenburg e composta del presidente della R. Accademia di San Luca Adolfo Apolloni e dei professori Costantini, Greiner, Capranesi, Roeder e Boekmann, ha compiuto questa mattina i suoi lavori, esaminando le opere nelle Esposizioni degli Amatori e cultori di belle arti, della Secessione e della Probitas, scegliendo le opere seguenti:

« La cucitrice » di Antonio Mancini — « Il contadino » di Giacomo Balla — « Le villeggianti » di Camillo Innocenti — « La pesca » di Umberto Coromaldi — « Nel bosco » di Filiberto Petiti,

Le opere suddette, secondo le disposizioni del Muller, divengono proprietà della R. Accademia di San Luca.

Fenomeni tellurici. — Iermattina a Linguaglossa (Catania) sono avvenute quattro scosse di terremoto di cui una forte che è stata avvertita dalla popolazione. Nessun danno.

L'Etna continua ad emettere fumo e cenere.

*** Alle ore 14.6 è stata avvertita a Siena una scossa di terremoto sussultorio della durata di nove secondi in direzione N-S. Non vi è stato panico e non si è verificato alcun danno.

Cortesie internazionali. — Nel pomeriggio di ieri, a Venezia, l'ammiraglio inglese Tubrige ha offerto un ricevimento sulla nave *Gloucester*, a bordo della quale convennero le autorità civili e militari e molte notabilità e signore di Venezia e della colonia straniera.

Il ricevimento è stato improntato alla massima cordialità.

Le vecchie monete di nichelio. — L'Intendenza di finanza locale rammenta che col 30 giugno prossimo le monete di nichelio misto da centesimi venti « di vecchio conio emesse negli anni 1894 e 1895 », saranno colpite dalla prescrizione, e che col giorno seguente - 1° luglio - cesseranno di avere qualsiasi valore, e che per non incorrere nella perdita di tale valore, è necessario che le dette monete siano presentate al cambio presso le sezioni di tesoreria provinciale e gli stabilimenti della Banca d'Italia fuori dei capoluoghi di provincia, o siano versate agli uffici postali e finanziari entro il « 30 giugno 1914 ».

Marina militare. — La R. nave *Misurata* è giunta a Durazzo.

Marina mercantile. — Il *Tevere*, della Soc. marittima italiana, è partito da Alessandria d'Egitto per l'Italia. — Il *Caserta*, del Lloyd italiano, è giunto a New York. — Il *Cordova*, id., è giunto a Buenos Aires.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

LONDRA, 15. — Due aviatori militari, di cui uno pilota e l'altro meccanico, sono caduti presso Northalleyrton rimanendo uccisi, durante un volo della squadriglia Reale di aviazione che si recava dalla Scozia a Plaine Salisbury.

COSTANTINOPOLI, 15. — Un iradè imperiale nomina l'ex ministro della guerra, Izzet pascià, ispettore in Siria per l'applicazione delle riforme.

COSTANTINOPOLI, 15. — Il comandante della squadra tedesca del Mediterraneo, vice ammiraglio Souchon, il quale è incaricato di trasmettere al Sultano gli amichevoli saluti dell'Imperatore germanico, è giunto qui a bordo della nave *Goeben*, e sarà ricevuto domani in udienza particolare dal Sultano. Dopo domani avrà luogo un pranzo di gala in onore dell'ammiraglio tedesco.

WASHINGTON, 15. — L'ammiraglio Mayo è stato autorizzato a ricondurre le sue navi nei paraggi del fiume Panuco prima degli uragani della stagione, i quali costituiscono un pericolo per le piccole unità.

Stasera l'ammiraglio Mayo avrà una importante conferenza coi comandanti delle cannoniere federali che hanno lasciato il fiume dopo lo sgombro di Tampico.

Le cannoniere sono piene di soldati federali.

WASHINGTON, 15. — Secondo un dispaccio ufficiale del contrammiraglio Mayo, il generale ribelle Gonzales ha assicurato al console nord-americano di Tampico che tutte le proprietà straniere della regione di Tampico, compresi i pozzi di petrolio, saranno protette dalle sue truppe.

LONDRA, 15. — Il Re e la Regina di Danimarca sono partiti da Londra alle 9,30, diretti a Parigi. Il Re Giorgio e la Regina Mary li hanno accompagnati alla stazione.

PARIGI, 15. — Un telegramma del generale Lyautey al ministro della guerra completa le precedenti informazioni.

Esso espone che il giorno 12 a mezzogiorno dopo un combattimento che fu uno dei più belli e dei più accaniti che abbiano avuto luogo al Marocco, le truppe francesi respinsero sul lato nord della cresta precedentemente occupata dagli Tsoul e El Hudiami il nemico che prese la fuga salvo qualche piccolo aggruppamento nascosto nei burroni e nei villaggi che bisognò annientare con la dinamite.

Le perdite francesi sono di 9 morti, di cui 7 europei ed 1 ufficiale, e di 30 feriti, dei quali 16 europei e 4 ufficiali europei ed 1 ufficiale indigeno.

Il nemico ha lasciato numerosi morti sul terreno e confessa più di 1200 morti.

Il generale Gouraud, il cui cavallo è caduto tra le roccie, ha riportato una contusione abbastanza grave, ma sta già meglio.

Il telegramma del generale Lyautey aggiunge che quasi tutte le frazioni di Tsoul si sono sottomesse.

VIENNA, 15. — Sullo stato di salute dell'Imperatore è stato pubblicato stasera il seguente bollettino:

« Alla notte buona è seguita una giornata pure relativamente buona. Stimolo di tosse diminuito. Tosse più sciolta. Condizioni obbiettive soddisfacenti.

« *Kerzler* — *Hortner* ».

S. M. ha tenuto oggi i soliti ricevimenti.

BUDAPEST, 15. — Il *Pester Lloyd* ha da Bucarest: Dopo la seduta inaugurale di ieri dell'Accademia delle scienze rumena avvenne un incidente che destò grande agitazione.

Mentre il deputato ungherese e vicario vescovile di Gran-Varadino, Mangra, il quale è membro dell'Accademia delle scienze di Bucarest, saliva nella sua carrozza dinanzi all'Accademia, fu insultato da un grande numero di studenti che lo aspettavano dinanzi al palazzo dell'Accademia stessa.

Gli studenti gli fecero una dimostrazione ostile; parecchi di loro si precipitarono su di lui venendo a vie di fatto. Solo con fatica il cocchiere riuscì a farsi strada attraverso la folla per mettere in salvo il deputato.

Il *Pester Lloyd* osserva a proposito di questa notizia che in Ungheria si aspetta generalmente che il Governo di Bucarest non esiterà a dare ad un membro del Parlamento ungherese adeguata soddisfazione per l'oltraggio fattogli.

MALMOE, 15. — Oggi il principe Reale ha solennemente inaugurato l'Esposizione del Baltico alla presenza degli altri principi e delle principesse della famiglia Reale e di numerosi invitati.

CRISTIANIA, 15. — Il Re e la Regina hanno solennemente inaugurato l'Esposizione centenaria della Norvegia alla presenza del Governo, dei membri dello Storting e del corpo diplomatico.

BERNA, 15. — Stamane ha avuto luogo la inaugurazione della Esposizione nazionale di Berna, annunciata da ventidue colpi di cannone.

Dinanzi al palazzo federale si è formato un gran corteo ufficiale, composto del Consiglio federale al completo, delle autorità federali, dei rappresentanti di tutti i Cantoni confederati, del corpo diplomatico, dei rappresentanti delle autorità municipali di Berna, delle principali associazioni economiche della Svizzera, di vari gruppi storici, degli alunni delle scuole e degli studenti universitari, delle associazioni militari e ginnastiche.

Il corteo si è recato alla Esposizione, ove nella sala delle feste ha avuto luogo la cerimonia inaugurale. Sono stati eseguiti pezzi di orchestra e cantati cori. Quindi hanno parlato il presidente del Comitato centrale della Esposizione Moser, che ha fatto la consegna della Esposizione al presidente onorario Schulthess, consigliere federale, che ha pronunciato parole di ringraziamento, ed il consigliere nazionale Ador, membro della Commissione internazionale delle Esposizioni.

È seguito un banchetto, durante il quale hanno pronunciato discorsi il sindaco Steiger, il presidente della Confederazione, Hoffmann, e l'ambasciatore di Francia, Beau, decano del corpo diplomatico.

Il presidente della Confederazione, Hoffmann, ha insistito sulla incrollabile volontà del popolo svizzero di difendere e tutelare la propria indipendenza e neutralità, ha rilevato con soddisfazione le amichevoli relazioni della Svizzera con tutti gli Stati ed ha terminato facendo un brindisi alla patria.

L'Esposizione sarà aperta al pubblico all'una del pomeriggio.

MELILLA, 16. — La posizione della Zampa del Leone, occupata vari giorni or sono dalle truppe spagnole, è stata attaccata da alcuni contingenti di cabile che sono stati respinti senza difficoltà. Un comandante e due soldati europei sono rimasti feriti.

BARCELLONA, 16. — Avendo gli armatori inviato una nota ai capitani, agli ufficiali, ai macchinisti ed ai marinai intimando loro di riprendere immediatamente servizio o di lasciare le navi, questi hanno deciso di sbarcare definitivamente.

TETUAN, 16. — Un gruppo di razziatori hanno attaccato all'improvviso le sentinelle della fortezza della Lunetta, ma sono stati respinti.

NOTIZIE VARIE

Esposizione dell'industria della gomma. — Durante il mese di giugno e parte di quello di luglio rimarrà aperta in Londra, alla Royal Agricoltural Hall, l'Esposizione dell'industria della gomma.

La Mostra sarà inaugurata in nome del Re dal principe Arturo di Connaught ed in essa saranno rappresentati trentanove Stati e colonie autonome.

L'Esposizione sarà divisa in due sezioni, quella agricola e quella industriale.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano

15 maggio 1914.

L'altezza della stazione è di metri	50.60
Il barometro a 0°, in millimetri e al mare	761.0
Termometro centigrado al nord	18.6
Tensione del vapore, in mm.	4.45
Umidità relativa, in centesimi	28
Vento, direzione	N
Velocità in km.	8
Stato del cielo	3/4 nuvolo
Temperatura massima, nelle 24 ore	20.3
Temperatura minima, id.	8.9
Pioggia in mm.	—

15 maggio 1914.

In Europa: pressione massima di 771 sui Paesi Bassi e Coste Baltiche, minima di 755 sull'Islanda.

In Italia nelle 24 ore: barometro in lieve aumento sulla Sardegna, altrove diminuito, fino a 3 mm. in Piemonte; temperatura aumentata sulle regioni settentrionali e appenniniche, diminuita altrove; cielo sereno sulle Isole, vario versante Tirrenico, coperto altrove con piogge sul Veneto e regioni meridionali.

Barometro: massimo a 763 al nord, minimo a 761 sulle regioni meridionali.

Probabilità:

Regioni settentrionali: venti moderati 1° quadrante, cielo vario, qualche pioggerella, temperatura aumenta.

Regioni appenniniche: venti moderati 2° quadrante, cielo vario, qualche pioggerella località centrali, temperatura aumenta.

Versante Adriatico: venti moderati intorno levante, cielo nuvoloso con qualche pioggerella sul Veneto, vario altrove, temperatura stazionaria, mare mosso.

Versante Tirrenico: venti quasiforti 2° quadrante alte regioni, del 3° nel rimanente, cielo nuvoloso, qualche pioggerella regioni meridionali, vario altrove, temperatura stazionaria, mare qua e là agitato.

Versante Jonico: venti quasi forti 3° quadrante, cielo nuvoloso, qualche pioggerella, temperatura aumenta, mare alquanto agitato.

Coste libiche: venti moderati 3° quadrante, cielo vario, temperatura stazionaria, mare mosso.

Bollettino meteorico dell'ufficio centrale di meteorologia e geodinamica

Roma, 15 maggio 1914.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente massima nelle 24 ore	TEMPERATURA precedente minima nelle 24 ore
Liguria.				
Porto Maurizio	sereno	calmo	19 0	14 0
Genova	sereno	calmo	21 0	14 0
Spezia	sereno	calmo	19 0	12 0
Piemonte				
Cuneo	sereno	—	19 0	8 0
Torino	sereno	—	18 0	10 0
Alessandria	1/2 coperto	—	20 0	12 0
Novara	1/4 coperto	—	22 0	10 0
Domodossola	sereno	—	20 0	5 0
Lombardia.				
Pavia	1/4 coperto	—	21 0	9 0
Milano	1/2 coperto	—	22 0	10 0
Como	sereno	—	20 0	10 0
Sondrio	—	—	—	—
Bergamo	coperto	—	17 0	10 0
Brescia	1/4 coperto	—	18 0	10 0
Cremona	—	—	—	—
Mantova	1/2 coperto	—	19 0	12 0
Veneto.				
Verona	coperto	—	19 0	10 0
Belluno	3/4 coperto	—	12 0	7 0
Udine	1/2 coperto	—	17 0	10 0
Treviso	coperto	—	19 0	10 0
Vicenza	3/4 coperto	—	17 0	11 0
Venezia	3/4 coperto	legg. mosso	17 0	12 0
Padova	coperto	—	19 0	10 0
Rovigo	1/2 coperto	—	20 0	10 0
Romagna-Emilia				
Piacenza	1/4 coperto	—	21 0	9 0
Parma	sereno	—	19 0	11 0
Reggio Emilia	1/4 coperto	—	18 0	10 0
Modena	1/4 coperto	—	18 0	11 0
Ferrara	3/4 coperto	—	17 0	11 0
Bologna	1/4 coperto	—	17 0	11 0
Forlì	sereno	—	16 0	7 0
Marche-Umbria.				
Pesaro	1/4 coperto	molto agit.	17 0	6 0
Ancona	1/4 coperto	mosso	16 0	11 0
Urbino	1/4 coperto	—	13 0	8 0
Macerata	1/4 coperto	—	16 0	9 0
Ascoli Piceno	sereno	—	15 0	8 0
Perugia	sereno	—	15 0	7 0
Camerino	—	—	—	—
Toscana.				
Lucca	1/4 coperto	—	20 0	8 0
Pisa	sereno	—	21 0	8 0
Livorno	1/4 coperto	calmo	21 0	11 0
Firenze	1/4 coperto	—	19 0	8 0
Arezzo	1/2 coperto	—	20 0	7 0
Siena	temporalesco	—	19 0	9 0
Grosseto	sereno	—	20 0	10 0
Lazio.				
Roma	coperto	—	19 0	9 0
Versante Adriatico Meridionale.				
Teramo	1/2 coperto	—	20 0	6 0
Chieti	coperto	—	15 0	7 0
Aquila	1/2 coperto	—	11 0	6 0
Agnone	3/4 coperto	—	11 0	4 0
Foggia	coperto	—	18 0	11 0
Bari	coperto	mosso	18 0	12 0
Lecce	coperto	—	2[illegible] 0	13 0
Taranto	coperto	mosso	24 0	12 0
Versante Mediterraneo Meridionale.				
Caserta	1/4 coperto	—	22 0	10 0
Napoli	sereno	calmo	23 0	10 0
Benevento	3/4 coperto	—	21 0	11 0
Avellino	3/4 coperto	—	17 0	5 0
Mileto	coperto	—	25 0	11 0
Potenza	nebbioso	—	16 0	6 0
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo	3/4 coperto	—	18 0	8 0
Sicilia.				
Trapani	1/2 coperto	calmo	21 0	15 0
Palermo	sereno	calmo	23 0	10 0
Porto Empedocle	—	—	—	—
Caltanissetta	sereno	—	21 0	12 0
Messina	1/2 coperto	calmo	24 0	15 0
Catania	1/4 coperto	calmo	23 0	13 0
Siracusa	1/4 coperto	calmo	27 0	11 0
Sardegna.				
Sassari	sereno	—	19 0	12 0
Cagliari	sereno	legg. mosso	23 0	9 0
Libia.				
Tripoli	1/2 coperto	legg. mosso	21 0	18 0
Bengasi	—	—	—	—

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.